




**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DEL LAVORO PORTUALE

- 1. Regolamento operazioni e servizi portuali (art. 16 L. n. 84/1994);**
- 2. Regolamento esercizio attività economiche (art. 68 Codice della Navigazione);**
- 3. Regolamento sosta temporanea merci (art. 50 Codice della Navigazione);**
- 4. Regolamento disciplina esecuzione pitturazione e sabbiatura (D. Lgs. 272/1999).**



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

*Regolamento
per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici,
complementari ed accessori alle operazioni portuali
ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e s.m.i.
nei porti compresi nella circoscrizione territoriale
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale*

Sommario**TITOLO I - Definizioni, finalità e oggetto della regolamentazione**

Articolo 1 - Definizioni	2
Articolo 2 - Finalità ed ambito di applicazione	3
Articolo 3 - Tipologia di servizi portuali	3
Articolo 4 - Oggetto e tipologia delle autorizzazioni	4
Articolo 5 - Determinazione del numero massimo di autorizzazioni	5
Articolo 6 - Durata delle autorizzazioni	6

TITOLO II - Attività istruttoria

Articolo 7 - Istanza e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione	6
Articolo 8 - Termine di presentazione delle domande	11
Articolo 9 - Termine di istruttoria: rilascio o diniego dell'autorizzazione	11
Articolo 10 - Rinnovo dell'autorizzazione	12
Articolo 11 - Iscrizione nei registri	13
Articolo 12 - Misura dei canoni e delle cauzioni	13

TITOLO III - Obblighi delle imprese autorizzate e concessionarie

Articolo 13 - Obblighi e responsabilità derivanti dall'autorizzazione	16
Articolo 14 - Adempimenti in materia di safety e security	19
Articolo 15 - Rapporti tra imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali	20
Articolo 16 - Rapporti tra imprese autorizzate e impresa/agenzia interinale	21
Articolo 17 - Rapporti tra imprese concessionarie, imprese autorizzate e vettori marittimi relativamente ai profili della sicurezza del lavoro	22
Articolo 18 - Comunicazione esecuzione operazione portuale	23
Articolo 19 - Disposizioni generali	24

TITOLO IV - Attività di controllo, vigilanza e adempimenti correlati

Articolo 20 - Verifica annuale del piano operativo	25
Articolo 21 - Vigilanza	26
Articolo 22 - Sospensione o revoca	26
Articolo 23 - Deroghe	27

TITOLO V - Disposizioni finali

Articolo 24 - Responsabile del procedimento	28
Articolo 25 - Norme di rinvio e decorrenza	28
Articolo 26 - Disposizioni finali	28

Allegati

- Modulo A - Istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di impresa portuale;
- Modulo A self-handling - Istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di impresa portuale in regime di Autoproduzione;
- Modulo B - Istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di impresa di servizi;
- Allegato al Modulo A/B - Dichiarazione sostitutiva;
- Fac-Simile - Comunicazione esecuzione operazioni portuali;
- Fac-Simile - Nota di riepilogo operazioni portuali in autoproduzione;

TITOLO I

DEFINIZIONI, FINALITA' E OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere:

- **Autorità:** Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- **Legge 84/94:** la legge n.84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M.585/95:** decreto n.585 del 31 marzo 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione contenente il regolamento recante la disciplina per il rilascio la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività portuali, ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e smi;
- **D.M.132/01:** decreto n.132 del 06 febbraio 2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione contenente il regolamento concernente la determinazione dei criteri per la regolamentazione dei servizi portuali, ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e smi;
- **Regolamento:** il presente regolamento;
- **Ambito portuale del porto di Catania:** circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del porto di Catania individuata con DD.MM. del 06 aprile 1994 e 24 gennaio 2000 emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);
- **Ambito portuale del porto di Augusta:** circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del porto di Augusta individuata con D.M. del 05 settembre 2001 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);
- **Operazioni portuali:** il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale, come definito dall'art.16 della Legge 84/94, come modificato con Legge n.186 del 03.06.2000;
- **Ciclo delle operazioni portuali:** l'insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese portuali, autorizzate o concessionarie, finalizzate al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto, e viceversa, da nave a piazzale, come definito dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 132/01;
- **Servizi portuali:** prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, come definito dal comma 1), dell'art.2 del D.M.132/01;
- **Impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali:** il soggetto che, nell'ambito portuale, è autorizzato ex art.16 della Legge 84/94, come modificato con Legge n.186 del 03.06.2000, a svolgere operazioni portuali su aree e banchine non in concessione;
- **Impresa terminalista:** il soggetto titolare di una concessione demaniale marittima di aree e/o banchine nell'ambito portuale, per l'esercizio diretto di operazioni portuali ai sensi dell'art.18 della Legge 84/94 e smi;

- **Impresa autorizzata allo svolgimento dei servizi portuali:** il soggetto che, nell'ambito portuale, è autorizzato ex art. 16 della Legge 84/94, come modificato con Legge n.186 del 03.06.2000, allo svolgimento di servizi portuali, su richiesta delle imprese concessionarie e/o autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, individuati ai sensi del D.M. del 6 febbraio 2001, n.132;
- **Impresa/Agenzia Interinale:** soggetto autorizzato, ai sensi dell'art.17 della Legge 84/94 e smi, alla fornitura temporanea di manodopera portuale alle imprese autorizzate ad esercitare le operazioni portuali e/o i servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali nell'ambito dei porti della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- **Autorizzazione:** titolo rilasciato dall'Autorità concernente abilitazione all'esercizio delle operazioni portuali e/o dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali da svolgersi in conto terzi, in conto proprio e in regime di autoproduzione (self-handling);
- **Canone:** l'importo determinato dall'Autorità che le imprese richiedenti sono tenute a corrispondere al fine di ottenere il rilascio del titolo autorizzativo ai sensi del presente Regolamento;
- **Cauzione:** garanzia degli obblighi assunti con l'atto autorizzativo, di uguale importo al canone, che le imprese autorizzate sono tenute a presentare, in forma assicurativa o bancaria, ai sensi del presente Regolamento;
- **Tariffe:** i costi delle prestazioni rese dalle imprese autorizzate quali operazioni e servizi portuali esercitati nell'ambito della circoscrizione dei porti di Catania e Augusta;
- **D.lgs.272/99:** decreto legislativo n.272 del 27 luglio 1999, recante i principi generali in materia di sicurezza e igiene del lavoro inerenti le operazioni e servizi portuali.

ARTICOLO 2

Finalità e ambito di applicazione

L'esercizio delle attività portuali, operazioni e/o servizi, è soggetto ad autorizzazione da parte di questa Autorità ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, ai sensi dell'art.16 della legge 84/94, nonché, ai sensi dei relativi regolamenti applicativi di cui ai D.M.585/95 e D.M.132/01, nell'ambito dei porti di Catania e Augusta ricompresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità.

ARTICOLO 3

Tipologia di servizi portuali

Nell'ambito dei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità possono essere autorizzati i seguenti servizi portuali:

- a) Pesatura e/o misurazione merci: misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata ed uscita dal porto. Servizio svolto con l'ausilio di pese adeguate (fisse e/o mobili). Le prestazioni accessorie inerente le operazioni di pesatura, considerato che non sussiste in ambito portuale una struttura pubblica all'uopo dedicata, dovranno essere rese esclusivamente ad operatori portuali ed Amministrazioni pubbliche operanti in ambito portuale. Resta inteso che le dinamiche commerciali afferenti l'ipotesi di che trattasi rimangono circoscritte tra i contraenti;
- b) Marcatatura, conteggio e cernita della merce: registrazione delle merci movimentate in ambito portuale. Servizio svolto mediante l'individuazione del quantitativo e della tipologia della merce movimentata. Individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore. Predisposizioni di distinte di imbarco, sbarco, deposito e predisposizione dei documenti relativi alla consegna della merce per le operazioni successive;
- c) Pulizia merci e ricondizionamento colli: attività diretta a migliorare la condizione della merce prima della consegna mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanze protettive o dispositivi specificamente richiesti, incluso attività di rinforzo, rifacimento e rinsaldamento degli imballaggi delle merci;
- d) Rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio su vagoni e carri ferroviari: attività di fissaggio del carico su carri e vagoni ferroviari mediante rizze, tornichetti, tacchi e blocchi nonché attività inverse;
- e) Trasporto merci con mezzi stradali da e per aree interne al porto: servizio di navetta merci consistente nel trasporto di merci tra aree portuali, non contestualmente alle operazioni portuali;
- f) Trasferimento di auto in polizza: attività di trasferimento di auto nuove da area operativa ad area di sosta interna al porto;
- g) Controllo merceologico: attività di controllo quantitativo e qualitativo della merce, ivi compresa l'attività di controllo di cavi movimentati meccanicamente senza l'ausilio di gru o mezzi di sollevamento, mirante a verificare che la stessa non sia affetta da vizi o difetti, svolta da personale in possesso di adeguata qualificazione;
- h) Riempimento, svuotamento e manutenzione contenitori: attività di raggruppamento delle merci ed inserimento nei contenitori e/o vagoni. Svuotamento di contenitori e/o vagoni e distribuzione delle merci agli aventi diritto;
- i) Nolo di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione: attività di noleggio a caldo (incluso operatore) di idonei mezzi meccanici, per la movimentazione di merce e/o carichi eccezionali (fuori sagoma), a favore di imprese portuali titolari di autorizzazione ex art. 16 o 18 della legge n.84/1994;

ARTICOLO 4

Oggetto e tipologia delle autorizzazioni

L'esercizio delle attività portuali, operazioni e/o servizi, ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94, è soggetto al rilascio delle seguenti specifiche e disgiunte autorizzazioni da parte dell'Autorità:

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia orientale

AUGUSTA: Palazzina ED1 – C.da Punta Cugno - Porto Commerciale - 96011 Augusta (SR) / Sicily / Italy Tel.: +39 0931 971245

CATANIA: Via Dusmet, s.n. - 95131 Catania / Sicily / Italy Tel.: +39 095 535888

website: www.adspmaresiciliaorientale.it; - PEC: adspmaresiciliaorientale@pec.it;

Operazioni portuali

- Autorizzazione per conto terzi: consente all'impresa autorizzata di svolgere le operazioni portuali per conto di utenti portuali (vettore marittimo, caricatore, ricevitore e/o per essi ad un rappresentante che dovrà spenderne il nome) e/o per conto di imprese concessionarie che ne facciano richiesta per specifiche motivazioni;
- Autorizzazione per conto proprio: consente all'impresa autorizzata, posta in essere dallo stesso utente portuale (caricatore/ricevitore), di svolgere abitualmente le operazioni portuali relative alle merci di cui essa dispone o è destinataria;
- Autorizzazione in regime di autoproduzione (self-handling): consente al vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore, o per essi ad un loro rappresentante che ne dovrà spendere il nome, l'esercizio di operazioni portuali, in occasione dell'arrivo o partenza di navi, dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze, adeguato e inserito nella tabella di armamento, ovvero nella struttura operativa in ambito portuale, secondo le modalità di cui all'art.8 del D.M.585/95, e nel rispetto, altresì, delle prescrizioni all'uopo adottate dall'Autorità nel presente regolamento ed inserite nell'atto autorizzativo.

Servizi portuali

- Autorizzazione per conto terzi: consente all'impresa di servizi di svolgere servizi portuali per conto di qualsiasi impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali o concessionaria che ne faccia richiesta;
- Autorizzazione per conto proprio: consente, all'impresa di servizi - di fatto posta in essere dalla stessa impresa portuale autorizzata, anche in autoproduzione, o dall'impresa concessionaria - lo svolgimento dell'attività specialistica relativo alle merci di cui queste ultime dispongono o sono destinatarie, o di cui sono incaricate dell'espletamento.

Uno stesso soggetto può conseguire sia l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali, che allo svolgimento di uno o più servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali.

Ai sensi e per gli effetti del comma 1, art.2 del D.M. 06 febbraio 2001, n.132, l'impresa titolare di autorizzazione allo svolgimento di servizi portuali può esercitare l'attività su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni portuali, escludendo il ricorso ad altre discipline autorizzative (regolamento delle attività commerciali ex art.68 del Codice della Navigazione).

ARTICOLO 5

Determinazione del numero massimo di autorizzazioni

Il numero massimo di autorizzazioni per l'esercizio di operazioni e servizi portuali è stabilito di anno in anno dall'Autorità, sentita la Commissione Consultiva Locale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, assicurando la compatibilità tra il massimo della concorrenza nell'ambito degli scali ed il massimo sviluppo possibile dei traffici.

Qualora il numero massimo delle istanze dirette ad ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione ecceda il numero massimo consentito, l'Autorità, sentita la Commissione Consultiva Locale, predisporrà una graduatoria

degli istanti, dando priorità alle imprese che possano assicurare un incremento dei traffici, nonché, a parità di servizi offerti, condizioni di prezzo più conveniente per gli utenti dei servizi. A parità di condizioni è data priorità alle richieste di rinnovo.

Le autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali esercitati in regime di autoproduzione non rientrano nel numero massimo di cui al presente articolo.

Per il **porto di Catania** il Presidente pro-tempore dell'Autorità, con propria ordinanza n.14 del 18.12.2008 in ottemperanza di quanto stabilito dall'art.5 del D.M.585/95, ha determinato in numero di 7 (sette) il massimo di autorizzazioni, per l'espletamento delle operazioni portuali, da rilasciarsi per l'anno 2009, ed altresì determinato in numero di 7 (sette) il massimo di autorizzazioni, per l'espletamento dei servizi portuali, ad eccezione del servizio di "pesatura e/o misurazione merci", che qualora espletato con impianto fisso comporta la disponibilità di spazi demaniali idonei, e che pertanto è determinato in numero massimo di 3 (tre) autorizzazioni. Altresì, ha disposto di mantenere dette determinazioni fino a che intervengano modifiche preventivamente sottoposte a valutazione in sede di Commissione Consultiva Locale.

Per il **porto di Augusta**, il Commissario pro-tempore dell'Autorità con proprio decreto ordinanza n.27 del 29.12.2016 in ottemperanza di quanto stabilito dall'art.5 del D.M.585/95, ha determinato in numero di 12 (dodici) il massimo di autorizzazioni, per l'espletamento delle operazioni portuali, da rilasciarsi per l'anno 2017, ed altresì, determinato in numero di: 3 (tre) il massimo di autorizzazioni allo svolgimento del servizio di "pesatura e/o misurazione merci"; 5 (cinque) il massimo di autorizzazioni allo svolgimento del servizio di "nolo di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione"; 8 (otto) il massimo di autorizzazioni allo svolgimento per ogni altro servizio portuale.

ARTICOLO 6

Durata delle autorizzazioni

L'autorizzazione all'esercizio di attività portuali, a termini dell'art.8 della Legge 84/94 e smi, è rilasciata dal Presidente dell'Autorità, sentito il Comitato di Gestione, per un periodo minimo di anno 1 (uno) e massimo di 4 (quattro), ovvero, previa delibera del Comitato di Gestione, su proposta del Presidente dell'Autorità, a termini dell'art.9 della Legge 84/94 e smi per le autorizzazioni di durata superiore ad anni 4 (quattro).

Per le imprese cui è stata assentita concessione demaniale, ai sensi dell'art.18 della Legge 84/94, la durata dell'autorizzazione è pari a quella della concessione assentita. Il rilascio dell'autorizzazione sarà contestuale a quello della concessione e l'eventuale decadenza o revoca della concessione determinerà la decadenza o revoca dell'autorizzazione stessa.

TITOLO II

ATTIVITA' ISTRUTTORIA

ARTICOLO 7

Istanza e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Le imprese che intendono ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni e/o dei servizi portuali dovranno produrre istanza a firma del legale rappresentante, resa in carta legale mediante

affissione di marca da bollo del valore pari a € 16,00, ovvero, in linea con la vigente normativa sull'imposta di bollo, specificando il/i porto/i, ricadente/i nella circoscrizione territoriale dell'Autorità, ove intende svolgere l'attività. L'istanza inerente il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività portuali potrà essere prodotta anche da rappresentante munito di procura.

Il titolo rilasciato ha esclusiva validità per lo/gli scalo/i su ove si intende svolgere l'attività portuale.

Qualora il soggetto istante fosse interessato a svolgere le attività portuali in entrambi gli scali ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità dovrà essere titolare di due distinte strutture organizzative.

L'istanza finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali (modulo A), operazioni portuali in autoproduzione (modulo A - Self-handling) e/o servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali (modulo B), dovrà/anno essere corredata/e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di seguito indicati:

1) Requisiti generali previsti da norme di legge:

- Inesistenza di condanne per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione, con riferimento al titolare dell'impresa ed il/i procuratore/i e, in caso di società agli amministratori, nonché ai componenti del collegio sindacale;
- Idoneità personale e professionale, riferita alle attività da svolgere, da valutarsi anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, se ed in quanto applicabile, e consistente, tra l'altro, nell'aver assolto l'obbligo scolastico, ed altresì, attestata da idonea documentazione in ordine all'attività svolta almeno negli ultimi tre anni, nonché dal certificato dei carichi penali pendenti, dal certificato del casellario giudiziale generale e dal certificato antimafia per il titolare dell'impresa, per il/i procuratore/i e in caso di società per gli amministratori e per i membri del collegio sindacale, ex art.3 lett.a) del D.M. 585/95;
- Iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le Camere di Commercio, ovvero, nel registro delle società presso il Tribunale civile in caso di società. Nel caso di imprese appartenenti a Stati esteri può essere prodotta documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero, dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale, ex art.3 lett.b) del D.M. 585/95, per le attività portuali da esercitare;
- Capacità tecnico operativa rispetto all'attività da svolgere, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili: macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate, in proprietà, leasing o locazione, rapportata al periodo di efficacia dell'autorizzazione richiesta, ovvero non inferiore ad anni uno, ai sensi dell'art.3 lett.c) del D.M. 585/95. I beni mobili, devono essere **dichiarati** conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro, e devono essere forniti i dati identificativi (mod., n.telaio, targa), nonché gli estremi della polizza di assicurazione. I mezzi meccanici orizzontali e/o rotabili semoventi destinati ad operazioni di trasporto, sollevamento, trasbordo, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza, marcati CE, muniti di dichiarazione di conformità del costruttore ed essere dotati di libretto d'uso e

manutenzione nella lingua dell'utilizzatore nonché, essere idonei alla circolazione, secondo il Codice della Strada, qualora utilizzati fuori dalle aree oggetto di operazioni portuali;

- Capacità organizzativa, consistente nella idoneità ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche finalizzate a migliorare l'efficienza e la qualità delle operazioni e/o servizi resi, ai sensi dell'art.3 lett.d) del D.M. 585/95;
- Capacità economico finanziaria, attestata dai bilanci inerenti il biennio precedente, ovvero, da dichiarazione bancaria resa da istituto abilitato ai sensi della vigente normativa in materia creditizia, ed in ogni caso, da certificazione del Tribunale competente comprovante l'esclusione di procedimenti di carattere concorsuale, ai sensi dell'art.3 lett.e) del D.M. 585/95;
- Programma operativo di durata rapportata al periodo di efficacia dell'autorizzazione richiesta, ovvero di durata non inferiore ad un anno, sottoscritto in originale dal Legale Rappresentante, nel quale sia indicato un piano economico-finanziario ed un piano di analisi delle prospettive di traffici/servizi, fornito di quadro sintetico attestante la quantità di merce da movimentare suddivisa per tipologia, giusta disposizione dell'art.3 lett.f) del D.M. 585/95;
- Prospetto delle tariffe che saranno adottate, per filoni merceologici e per singoli servizi, che avranno validità rapportata al periodo di efficacia dell'autorizzazione richiesta;
- Organico di personale alle dirette dipendenze, di cui all'art.3 lett.g) del D.M. 585/95, attestante mediante organigramma nel quale siano indicati: operai, impiegati, quadri e dirigenti, suddiviso per livelli e profili professionali, adeguato alle attività da svolgere, assunto in forza del vigente CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti, ovvero, verso i quali sia applicato il trattamento normativo/retributivo minimo dello stesso CCNL, corredato da dichiarazione attestante l'iscrizione del personale impiegato per le operazioni autorizzande presso gli enti previdenziali ed assicurativi competenti e l'avvenuto regolare versamento dei contributi e del premio prescritti, nonché, da copia del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.);
- Possesso di un contratto assicurativo, che preveda un massimale per sinistro/infortunio non inferiore a € 2.500.000,00, stipulato con primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE, che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni e/o servizi portuali, giusta disposizione dell'art.3 lett.h) del D.M. 585/95. La copertura assicurativa deve essere estesa anche al ristoro delle spese sostenute per responsabilità civili dovute a danneggiamenti sul demanio marittimo durante l'esecuzione delle operazioni portuali che richiedono il ripristino del sedime portuale o di qualsiasi bene demaniale a cui siano stati cagionati danni;
- Conformità ed adeguamento per le imprese che svolgono operazioni su merci varie (solidi alla rinfusa) al Decreto 16 Dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di "Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse") pubblicato sulla G.U. n. 43 del 22/02/2005;
- Documento di sicurezza ex art.4 D.Lgs. n.272/99, ove indicare tutti gli elementi e gli standard minimi di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento:

- a) descrizione delle operazioni e/o di servizi portuali oggetto dell'attività dell'impresa richiedente;
- b) individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in relazione alla tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e dell'attrezzatura portuale utilizzata;
- c) numero medio di lavoratori ed il loro impiego per ogni tipo di attività portuale, per ogni ciclo ed ambiente di lavoro, con particolare riferimento alla tipologia merceologica;
- d) descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati dall'impresa per le attività portuali;
- e) individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da adottare in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività portuali;
- f) le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e per il pronto soccorso;
- g) valutazione di rischi da interferenza, in considerazione delle peculiari caratteristiche operative dei piazzali e delle banchine del porto ove svolgere le attività portuali.

1.1) Requisiti particolari prescritti dall'Autorità per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni portuali

- In caso di primo rilascio del titolo, produzione di documenti attestanti nuove acquisizioni di traffici supportati da contratti, dichiarazioni o lettere di intenti, in relazione alle prospettive previste ivi rappresentate dall'impresa nel programma operativo prodotto;
- Compatibilità del programma operativo presentato dall'impresa rispetto al Piano Operativo Triennale ed al Piano Regolatore Portuale adottati dall'Autorità, in relazione, peraltro, alle prospettive di traffici ivi rappresentate dall'impresa;
- Adeguatezza delle attività da esercitare agli standard qualitativi indicati dall'Autorità, anche in riferimento alle esigenze di operatività e di funzionalità dei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità;
- Altri requisiti particolari prescritti da questa Autorità sentita la Locale Commissione Consultiva e/o il Comitato di Igiene e Sicurezza.

2) Requisiti generali previsti da norme di legge per l'esercizio delle operazioni portuali in regime di autoproduzione (self-handling):

- Quanto previsto al punto 1) Requisiti generali previsti da norme di legge del presente articolo, nel caso di autorizzazioni non occasionali;
- Dotazione da parte della nave di mezzi meccanici idonei ed adeguati allo svolgimento delle operazioni da espletare, ex lett.a) comma 4° dell'art.8 del D.M.585/95;
- Personale, inserito nella tabella di armamento, ovvero, inserito nell'organico della propria struttura operativa a terra, ove costituita, numericamente adeguato e idoneo ad espletare le operazioni in massima sicurezza, ex lett.b) comma 4° dell'art.8 del D.M.585/95. L'equipaggio della nave deve risultare composto da un numero di elementi superiore a quello fissato nel Ruolo equipaggio o documento equivalente, necessario per la condotta nautica della nave e con

qualifiche idonee e adeguate, anche per numero, alle operazioni da svolgere. Il personale deve risultare alle dirette dipendenze dei soggetti interessati ed inserito nel ruolo equipaggio o, se inserito nell'organico della eventuale struttura operativa presente nel porto, iscritto nell'apposito registro di cui al successivo art.11. In quest'ultimo caso i dipendenti devono risultare altresì iscritti nel libro paga dei soggetti interessati con l'indicazione della rispettiva posizione contributiva a terra, nonché del livello e del profilo professionale rivestito;

- Contratto di assicurazione, ex lett.c) comma 4° dell'art.8 del D.M.585/95, che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali (Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità dipendenti), stipulato con primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE, che preveda un massimale per sinistro/infortunio non inferiore a € 2.500.000,00;

2.1) Requisiti particolari prescritti dall'Autorità per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione (self-handling)

- Nel caso di approdi occasionali, l'istanza dovrà contenere domicilio eletto presso un Agente Raccomandatario che eserciti la propria attività nei porti di Catania e/o Augusta. Lo stesso Raccomandatario dovrà essere nominato rappresentante processuale in relazione alle eventuali controversie (allegato alla istanza per operazioni portuali in autoproduzione - modulo A - Self-handling), nessuna esclusa, di natura contrattuale ed extracontrattuale, che dovessero insorgere dall'esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione, nonché garante dell'assolvimento degli obblighi e impegni assunti dall'impresa autorizzata ad operare in autoproduzione verso l'Autorità e i terzi. Gli atti sopradetti dovranno essere firmati dai soggetti interessati autenticati nelle forme di legge e depositati in originale;
- Evidenza della quota di capitale effettivamente versato e, per i vettori marittimi stranieri, della forma societaria. Per i vettori extra UE il certificato camerale può essere sostituito con documento equipollente, ovvero con autocertificazione;
- Dichiarazione di ottemperanza alle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro a bordo, anche in chiave sostitutiva del piano di sicurezza di cui al D.Lgs.272/99, al D.Lgs. 81/2008 e, in quanto applicabile, al D.Lgs.626/94 e successive modifiche in materia di sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto di cui all'art.4 del Decreto stesso. Qualora il vettore marittimo interessato movimenti merci pericolose, dovrà altresì essere indicato il nominativo del responsabile merci pericolose ai sensi del D.Lgs.40/2000;

I requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione, indicati al presente articolo, devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

Il possesso dei requisiti generali/particolari del presente articolo potrà essere comprovato mediante la presentazione delle attestazioni/documentazioni indicate in calce alle istanze, che sono accluse al presente Regolamento, finalizzate ad ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali (modulo A), operazioni portuali in autoproduzione (modulo A - Self-handling) o dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali (modulo B), e dei loro rispettivi allegati.

L'Autorità verificherà il possesso dei requisiti preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, e periodicamente, almeno con frequenza annuale.

I requisiti debbono sussistere in capo a ciascuna impresa autorizzata o concessionaria, pertanto non sono ammesse forme di collaborazione contrattuale con altre imprese finalizzate ad eludere la sussistenza degli stessi.

Ai fini di garantire la massima concorrenza nell'ambito del/i porto/i, l'impresa istante dovrà dichiarare l'esistenza o l'inesistenza di rapporti di controllo o collegamento societario con altre imprese autorizzate, ovvero, concessionarie, dovendosi intendere, a tal fine, per collegamento e controllo le nozioni previste all'art.2359 del Codice Civile ed essendo rilevante, ai fini del controllo, anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate, o aspiranti tali, siano controllate dalla medesima impresa.

ARTICOLO 8

Termine di presentazione delle domande

L'istanza finalizzata ad ottenere il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione, predisposte secondo i modelli allegati, allo svolgimento delle operazioni portuali (modulo A) o operazioni portuali in autoproduzione (modulo A - Self-handling) o dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali (modulo B), resa nei modi indicati al precedente articolo 5, dovrà essere prodotta entro e non oltre il **giorno 1 (uno) del mese di dicembre dell'anno precedente all'anno/i oggetto di richiesta**, e dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente dell'Autorità addetto alla ricezione, ovvero, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38, del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445).

Per le imprese titolari di autorizzazione avente validità pluriennale il termine di rinnovo è quello del primo dicembre dell'ultimo anno di validità del titolo stesso.

Le istanze finalizzate allo svolgimento delle attività portuali, prodotte nel corso dello stesso anno oggetto di richiesta di autorizzazione, fermo restando l'esito positivo dell'istruttoria di cui al presente regolamento, potranno essere rilasciate per il periodo intercorrente fino al termine del mese di dicembre dell'anno successivo.

L'istanza finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione a carattere occasionale, non richiesta per validità annuale o pluriennale, dovrà essere presentata almeno 48 (quarantotto) ore prima del previsto arrivo della nave. A tal uopo le domande presentate fuori termine non verranno accolte.

ARTICOLO 9

Termini di istruttoria: rilascio o diniego dell'autorizzazione

Sulle istanze di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione, inerenti validità annuale o pluriennale, prodotte nei termini di cui al precedente articolo 8, l'Autorità decide nel termine previsto dalla vigente normativa sul procedimento amministrativo, stabilito in giorni 90 (novanta) dalla data di ricezione, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato o richiesta di ulteriore documentazione, la richiesta si intende accolta.

Nel termine previsto dal procedimento amministrativo, l'Autorità riscontrerà la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, richiedendo, in caso di carenza o irregolarità, di provvedere ad ulteriori integrazioni e/o correzioni.

La richiesta di ulteriore documentazione determina l'interruzione del termine del procedimento che si intende sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa, che dovrà essere evasa entro ulteriori giorni 30 (trenta).

Le istanze che alla scadenza del termine di cui al comma precedente non risultino corrette e formalmente complete saranno respinte, fatte salve specifiche valutazioni dell'Autorità.

Le istanze riscontrate favorevolmente verranno sottoposte ai pareri degli organi collegiali dell'Autorità, Commissione Consultiva locale e Comitato di Gestione.

Dell'esito dell'istruttoria, l'Autorità darà opportuna comunicazione scritta all'impresa istante. Il diniego sul rilascio dell'autorizzazione sarà motivato e notificato per iscritto all'impresa istante.

Preventivamente al rilascio dell'autorizzazione l'impresa dovrà presentare:

- a) copia della ricevuta di pagamento del canone determinato dall'Autorità, all'uopo predisposto dall'ufficio competente ed in misura pari a quanto stabilito dal successivo articolo;
- b) cauzione di pari importo al canone, a garanzia degli obblighi derivante dall'autorizzazione, da prestare anche mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria emessa secondo la vigente normativa, ed con i criteri/requisiti stabiliti al successivo articolo 12.

ARTICOLO 10

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere rinnovata, subordinatamente all'accertamento dei requisiti richiesti per il suo rilascio, nonché dall'esito positivo della verifica sull'andamento del programma operativo presentato dall'impresa.

Sino al rinnovo dell'autorizzazione, ovvero al diniego della stessa, essa si intende prorogata a condizione che sia presentata, nei termini di cui al precedente articolo 8, l'istanza di rinnovo, corredata dalla quietanza dei versamenti riguardanti il canone e l'aggiornamento della cauzione, nonché della documentazione indicata negli allegati richiamati nel precedente articolo 8. In caso di inottemperanza a quanto sopra, il titolare dell'atto autorizzativo sarà considerato rinunciatario.

Il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere riconosciuta solo dopo che sarà stato completato il prescritto iter e sia stata accertata la persistenza dei requisiti richiesti.

Nel caso di mancato rinnovo l'impresa dovrà versare il canone dovuto, in misura pari a quanto stabilito al successivo articolo 12, parametrato al periodo intercorrente dalla data di scadenza del titolo e fino alla data del provvedimento di diniego.

ARTICOLO 11

Iscrizione nei Registri

Le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni e/o di servizi portuali sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'Autorità, ai sensi del 3° comma dell'art.16 della Legge 84/94 e smi.

Nel registro dovranno essere annotate le seguenti notizie:

- Denominazione, sede legale, codice fiscale/partita iva, organigramma societario e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- Data di rilascio e durata e oggetto dell'Autorizzazione;
- Estremi della copertura assicurativa: compagnia emittente e numero di polizza;
- Nominativi dei dipendenti, comprensivo dei dati anagrafici, della qualifica e livello professionale, data di assunzione e dell'eventuale distacco;
- Elenco delle attrezzature e mezzi meccanici, comprensivo dei dati identificativi e titolo di possesso;
- Tariffe;
- Ammontare del canone ed estremi del versamento;
- Annotazioni.

Al fine di garantire la sicurezza nell'espletamento delle attività portuali, i lavoratori alle dipendenze delle imprese autorizzate ai sensi del presente Regolamento sono iscritti nel registro, giusta disposizione impartita dal comma 2°, art.24, della Legge 84/94 e smi.

Nel registro dei lavoratori dovranno essere annotate le seguenti notizie:

- Dati anagrafici, comprensivi del codice fiscale;
- L'impresa da cui dipende;
- Qualifica professionale rivestita, e livello di inquadramento;
- Data di assunzione/cessazione del rapporto di lavoro;
- Periodo di eventuale distacco;

ARTICOLO 12

Misura dei canoni e delle cauzioni

Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di operazioni e/o di servizi portuali è subordinato al pagamento di un canone annuale, come previsto dal D.M.585/95 e dal D.M.132/2001, determinato dall'Autorità nelle seguenti misure:

Operazioni portuali in conto proprio/terzi

- € 3.800,00 (euro tremilaottocento/00) quale canone base annuale, per singolo porto;

- per le imprese operanti anche in conto terzi, conguaglio nella misura dello 0,2% in aggiunta al canone base, da computarsi successivamente alla presentazione da parte dell'istante della dichiarazione attestante il fatturato realizzato dalla impresa nell'anno precedente, confermato dal valore della produzione certificato in bilancio, limitatamente all'attività autorizzata;

Operazioni portuali in regime di autoproduzione (self-handling)

- € 14.000,00 (euro quattordicimila/00) quale canone annuale, per singolo porto;
(Il predetto importo potrà subire incrementi, connaturati alla tipologia di operazioni portuali da esercitare ed alla tipologia di merci da trattare).
- *Il canone per l'esercizio di operazioni portuali in autoproduzione, a carattere occasionale, ovvero ad approdo, è stabilito in € 200,00 (euro duecento/00). Accertato il corretto espletamento delle operazioni portuali e in assenza di terzi creditori o di richieste di risarcimento, l'Autorità provvede allo svincolo della cauzione. Ove dagli accertamenti l'importo da corrispondersi a titolo di canone risulti superiore a quello già versato, si procederà a trattenere la differenza dalla cauzione. Nel caso di violazioni imputabili ai soggetti interessati ai sensi del presente Regolamento, l'Autorità potrà trattenere l'intera cauzione. In caso di programma per più arrivi e partenze il canone e la cauzione dovranno essere commisurati al complessivo programma.*

Servizi portuali in conto terzi

- € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) quale canone base annuale, per singolo porto;
- conguaglio nella misura dello 3% in aggiunta al canone base, da computarsi successivamente alla presentazione da parte dell'istante della dichiarazione attestante il fatturato realizzato dalla impresa nell'anno precedente, limitatamente all'attività autorizzata;

Servizi portuali in conto proprio/autoproduzione

- Le imprese autorizzate all'espletamento di operazioni portuali che richiedono autorizzazione per l'effettuazione in autoproduzione di servizi portuali (comma 1, art. 3 D.M. 132/2001), dovranno corrispondere all'Autorità un canone determinato nella misura del 20% di quanto la società corrisponde a titolo di canone per l'espletamento di operazioni portuali.

I predetti importi, saranno aggiornati con cadenza biennale, previo provvedimento di questa Autorità sentita la Commissione Consultiva Locale competente per porto.

Per le imprese che intendano ottenere il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in entrambi i porti ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità, dovranno corrispondere gli importi dei canoni, come sopra determinati, decurtati di una percentuale pari al 10,00%.

I suddetti importi dovranno essere versati, previa ricezione della determina, presso la tesoreria dell'Autorità mediante bonifico bancario.

Al fine della determinazione della parte variabile dell'importo da corrispondere a titolo di conguaglio al canone base, è fatto obbligo a tutte le imprese di presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, autocertificazione attestante il valore della produzione in relazione alle attività svolte in ambito portuale e per le quali è stata rilasciata autorizzazione.

Le imprese autorizzate hanno l'obbligo, in fase di presentazione del bilancio, di depositarne copia all'Autorità al fine di procedere alla verifica di quanto dichiarato, ed eventualmente alla rideterminazione dell'importo complessivo del canone da corrispondere.

L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi assunti con l'autorizzazione di che trattasi, da prestare a titolo di fidejussione assicurativa o bancaria, ovvero, mediante deposito in numerario o in titoli di Stato è da intendersi pari all'importo del canone complessivo dovuto dall'impresa e dovrà essere prestata secondo i criteri di seguito riportati:

- avere ad oggetto: garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione ad esercitare nel porto di Catania e/o Augusta le attività portuali ex art.16 Legge 84/94 a garanzia della regolare corresponsione del canone;
- avere la sottoscrizione autentica del/i rappresentante/i dell'ente o istituto fidejussore;
- se fidejussione assicurativa, dovrà essere stipulata con primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere impegno a provvedere al pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta dell'Autorità, senza possibilità di far valere qualsivoglia eccezione relativa al rapporto principale;
- prevedere l'aggiornamento della stessa sulla base dell'ammontare del canone determinato ogni anno dall'Autorità;
- garantire l'operatività entro la data di rilascio dell'autorizzazione;
- avere validità ed efficacia, mediante tacita proroga, fino allo svincolo della stessa, previa espressa dichiarazione di svincolo dell'Autorità;
- prevedere, in caso di mancato o ritardato pagamento del premio, l'inopponibilità a questa Autorità ai fini della validità della garanzia;
- prevedere rinuncia formale ad eccepire la decadenza di cui all'art.1957 C.C. a far valere l'invalidità del rapporto in deroga all'art.1939 C.C. e a sollevare eccezioni che competono al debitore principale ex art.1945 C.C.;
- prevedere impegno dell'istituto/ente fidejussore, qualora intenda non procedere al rinnovo alla scadenza ovvero procedere alla revoca, di comunicare tale intenzione con preavviso di almeno mesi 3 (tre);

Le imprese autorizzate hanno l'obbligo di aggiornare il valore della garanzia, in misura pari al valore del canone determinato dall'Autorità e, nel caso di revoca o mancato rinnovo della polizza, alla costituzione della cauzione in numerario.

TITOLO III

Obblighi delle imprese autorizzate e/o concessionarie

Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia orientale

AUGUSTA: Palazzina ED1 – C.da Punta Cugno - Porto Commerciale - 96011 Augusta (SR) / Sicily / Italy Tel.: +39 0931 971245

CATANIA: Via Dusmet, s.n. - 95131 Catania / Sicily / Italy Tel.: +39 095 535888

website: www.adspmaresiciliaorientale.it; - PEC: adspmaresiciliaorientale@pec.it;

ARTICOLO 13

Obblighi e responsabilità derivanti dall'autorizzazione

L'impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni e/o servizi portuali assume la figura di "datore di lavoro" e, come tale, ha la responsabilità dell'organizzazione, della direzione, del coordinamento della sicurezza e dell'igiene del luogo di lavoro ove esercita l'attività. La stessa è obbligata:

- a svolgere la propria attività con personale proprio e mezzi facenti parte della capacità tecnico operativa indicati all'atto della presentazione dell'istanza, fatta salva la facoltà di ricorrere in caso di picchi di lavoro all'utilizzo di personale dell'Impresa/Agenzia Interinale, osservando quanto disposto dal successivo articolo 16 e comunque, quanto impartito dal Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo. L'impiego di mezzi non inclusi nell'elenco depositato costituisce caso eccezionale previamente riconosciuto ed autorizzato dall'Autorità concedente. Al fine predetto, il titolare dell'impresa interessata deve presentare tempestiva istanza integrativa esplicitante i motivi, corredata da copia del titolo di disponibilità del mezzo d'opera per il quale viene richiesta integrativa autorizzazione d'impiego;
- all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di sicurezza, di prevenzione, degli infortuni, di tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere.
- Al rispetto delle norme tributarie, previdenziali ed assistenziali, nonché, al rispetto del vigente CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti. La tabella di inquadramento INAIL ed il codice di attività devono corrispondere all'attività realmente effettuata dall'impresa e per la quale è rilasciato l'atto autorizzativo;
- a comunicare per iscritto all'Autorità ogni modifica dell'organico dei propri dipendenti, ivi compresi quadri e dirigenti, ovvero variazioni della posizione INAIL, entro il termine di gg.5 (cinque) dalla variazione. Resta inteso che le variazioni del personale non devono in alcun modo pregiudicare il perseguimento del programma operativo dell'impresa prodotto in sede di istanza all'Autorità e che eventuali carenze di personale devono essere immediatamente ripianate;
- ad informare l'Autorità, sui percorsi formativi ed i relativi programmi che intende realizzare a favore dei propri dipendenti;
- a conservare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione il livello di capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa nonché lo standard qualitativo delle attività rese corrispondente a quella dichiarata e documentata al momento della presentazione della domanda;
- a comunicare per iscritto all'Autorità ogni modifica alla composizione societaria, entro il termine di gg.5 (cinque) dalla variazione;
- ad eseguire, in caso di nuove assunzioni, anche a tempo determinato, una indagine cognitiva presso l'Impresa/l'Agenzia Interinale operante in porto, dandone comunicazione a questa Autorità;
- al rispetto ed osservanza delle condizioni e prescrizioni fissate nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità;

- al rispetto ed osservanza di ogni provvedimento emanato dall'Autorità, e dalle altre amministrazioni competenti;
- a soddisfare le richieste dell'Autorità, ai fini di rilevamenti statistici, studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l'Autorità ritenga utile nell'ambito ed al fine della propria attività di vigilanza e controllo;
- a consentire all'Autorità l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità, l'efficienza delle attività espletate, nonché della corretta applicazione delle tariffe;
- (solo per le imprese autorizzate in conto terzi) a dare comunicazione all'Autorità di ogni e qualsiasi variazione delle tariffe adottate e depositate presso l'Ente;
- a produrre, entro il mese di dicembre dell'anno di validità dell'autorizzazione, sia essa annuale che pluriennale, apposita dichiarazione dalla quale risulti la realizzazione degli obiettivi prefissati dal programma operativo preventivamente presentato ed eventualmente le cause degli eventuali scostamenti;
- (solo per le imprese titolari di autorizzazione pluriennale) oltre alla dichiarazione di cui al precedente punto, alla stessa data si dovrà trasmettere l'elenco aggiornato dell'organico, le tariffe, ovvero dichiarazione della insussistenza di variazioni rispetto alla documentazione preventivamente depositata ed in possesso dell'Ente;
- (solo per le imprese titolari di autorizzazione pluriennale) a produrre annualmente l'elenco dei mezzi in dotazione corredato delle copie fotostatiche dei libretti già vidimati dai competenti uffici ispettivi;
- a informare l'Autorità e la Capitaneria di Porto, prima di ogni avviamento di personale e mezzi allo svolgimento di operazioni portuali, mediante produzione della comunicazione di esecuzione di operazione portuale compilata sul fac-simile che si allega al presente regolamento, e con le notizie e indicazioni contenute al successivo articolo 18. La mancata produzione della suddetta comunicazione comporterà l'immediata sospensione della operazione portuale in fase di svolgimento;
- alla pulizia, e/o bonifica in caso di sostanze pericolose, delle banchine oggetto di operazioni di carico e/o scarico e/o movimentazione di merce, da effettuarsi tramite impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di pulizia (bonifica) e trasporto a discarica dei materiali residui del carico. L'inosservanza di detto obbligo comporterà l'affidamento dell'incarico per la pulizia e/o bonifica d'ufficio al soggetto abilitato, con addebito dei relativi oneri a carico dell'Impresa inadempiente;
- le imprese autorizzate sono tenute, al termine delle operazioni portuali, a contattare il soggetto gestore del servizio, al fine di provvedere alla raccolta e trasporto a smaltimento dei residui del carico, così come previsto dal D.Lgs. n.182/2003 e s.m.i. ed altresì disciplinato dai vigenti piani di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei residui del carico provenienti dalle navi;

- a rispettare norme e/o ordinanze di questa Autorità, nel caso di deposito temporaneo di merce in attesa di imbarco o sbarcata, da stoccare presso le banchine commerciali dei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità;
- l'impresa autorizzata è direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli oneri assunti verso parte committente rispondendo dei danni eventualmente cagionati o subiti nell'esercizio dell'attività d'impresa, alle persone, alle cose, ai beni demaniali, di terzi ed agli arredi portuali. L'Autorità concedente è manlevata in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o richiesta di risarcimento danni comunque riconducibili all'attività espletata;
- l'impresa portuale, anche terminalista, che intende avvalersi delle prestazioni di un'impresa di servizi, deve stipulare con quest'ultima apposito negozio giuridico, recante le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione e le responsabilità delle parti.

Per le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione (Self-handling), ferma l'applicazione delle norme di legge e di regolamento applicabili adottate anche a livello nazionale, l'esercizio delle attività da parte della richiedente è subordinato inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i soggetti interessati ovvero gli agenti marittimi raccomandatari come garanti dell'adempimento dei vettori marittimi, sono gli unici responsabili dell'espletamento delle operazioni portuali, anche riguardo a qualunque danno arrecato a persone e/o cose in ragione di queste, nonché del ripristino, al loro termine, dello stato delle banchine e degli spazi operativi. Tanto le prime che i secondi dovranno essere occupati per la sola durata delle operazioni portuali prevista in autorizzazione. Del superamento di tale termine, per qualunque ragione anche indipendente dalla volontà dei soggetti interessati, sono tenuti responsabili questi ultimi;
- l'Autorità è manlevata in maniera assoluta da qualsiasi azione, molestia o condanna che possa derivare all'impresa dall'uso dell'autorizzazione;
- i mezzi da impiegarsi nelle attività in autoproduzione devono essere nella disponibilità del vettore autorizzato; non è consentito ai soggetti interessati di avvalersi di mezzi meccanici non presenti sulla nave, benché in dotazione loro o di altri, compresi i concessionari o gli agenti marittimi, per quanto muniti delle necessarie autorizzazioni all'operatività in ambito portuale;
- non è permessa l'integrazione dell'organico con personale alle altrui dipendenze;
- i mezzi meccanici di cui deve essere dotata la nave devono risultare pienamente efficienti ed in regola con le disposizioni vigenti in materia, anche ai fini assicurativi, nonché idonei all'espletamento delle operazioni da espletare; a questi effetti dovrà essere documentato lo stato e le condizioni di detti mezzi di bordo, nonché l'esecuzione ed il superamento delle visite periodiche cui gli stessi devono essere sottoposti;
- l'equipaggio della nave deve risultare composto da un numero di elementi superiore a quello fissato nel Ruolo equipaggio o documento equivalente, necessario per la condotta nautica della nave e con qualifiche idonee e adeguate, anche per numero, alle operazioni da svolgere. Il personale deve risultare alle dirette dipendenze dei soggetti interessati ed inserito nel ruolo equipaggio o, se inserito nell'organico della eventuale struttura operativa presente nel porto,

iscritto nell'apposito registro di cui al precedente articolo 11. In quest'ultimo caso i dipendenti devono risultare altresì iscritti nel libro paga dei soggetti interessati con l'indicazione della rispettiva posizione contributiva a terra, nonché del livello e del profilo professionale rivestito;

- l'attività dovrà essere svolta in conformità al piano di sicurezza;
- la copertura assicurativa, per un massimale di € **2.500.000,00**, dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE; i soggetti interessati dovranno tuttavia avvalersi di adeguata copertura P&I in relazione ai rischi insorgenti dall'autoproduzione. La documentazione dovrà comunque attestare il rinnovo e comunque la piena sussistenza della predetta copertura assicurativa, oltre al regolare pagamento dei premi assicurativi;
- l'impresa si impegna altresì a fornire tutte le informazioni che l'Autorità riterrà di chiedere;
- Entro 24 (ventiquattro) ore dalla partenza della nave operata in autoproduzione, ovvero dell'ultima nave nell'eventualità di autorizzazione per più arrivi e partenze, i vettori marittimi dovranno consegnare all'Autorità la nota di riepilogo come da fac-simile allegato.

ARTICOLO 14

Adempimenti in materia di safety e security

L'impresa titolare dell'autorizzazione, nella qualità di datore di lavoro responsabile delle operazioni portuali da svolgere è, altresì, responsabile dell'attività della/e impresa/e di servizi, che esegue/ono prestazioni per suo conto. Per quanto precede, il datore di lavoro committente, avendo la disponibilità giuridica dei luoghi ove si svolge/ono la/e operazione/i portuale/i (concessione demaniale marittima di area o occupazione di banchina) deve riassumere nel Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali il sistema idoneo per far fronte ai rischi da interferenza supportando con procedure chiare, rigorose e praticabili le fasi in interazione curandone la reale familiarizzazione da parte delle maestranze delle imprese coinvolte;

L'impresa portuale, anche terminalista, nella qualità di datore di lavoro responsabile delle operazioni portuali da svolgere è responsabile dell'attività di valutazione ed informazione sui rischi, nonché, individuazione delle procedure da adottare nell'espletamento delle operazioni portuali, nei confronti di soggetti che, in linea teorica sono da considerarsi esterni al vero e proprio ciclo portuale, ma da cui in realtà sono fortemente coinvolti: autotrasportatori, spedizionieri doganali, agenti marittimi, provveditori navali, periti assicurativi etc.. Questi soggetti "esterni" ottenuto autorizzazione ad accedere alle aree operative, per via delle loro funzioni, intervengono nelle fasi operative del ciclo portuale, e pertanto, il datore di lavoro deve individuare le procedure che evitino la presenza incontrollata di questi in aree a rischio, predisponendo istruzioni vincolanti sui comportamenti che gli stessi devono osservare durante le operazioni di carico/scarico nonché ritiro/consegna delle merci.

Nella fase di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, i datori di lavoro delle imprese autorizzate, devono prevedere, nel caso di operazioni portuali che prevedano interazione "uomo a piedi – mezzo", un'accurata valutazione per giungere alla implementazione di procedure praticabili ed efficaci per consentire "all'uomo a piedi" di svolgere il proprio lavoro in condizione di massima sicurezza.

Nel caso di attività portuali che prevedano sbarco e/o imbarco di "passeggeri" da nave traghetto presso i piazzali/banchine, l'impresa autorizzate, anche terminalista, nella qualità di datore di lavoro responsabile

dell'area concessa e/o affidata è garante della salute e sicurezza ed è responsabile di ogni ed eventuale danno che si arrechi a questi. Pertanto è obbligato a prevedere misure tecniche/organizzative, mediante apposizione di barriere fisiche/camminamenti/separazioni di percorsi, finalizzate ad escludere ogni possibile interferenza dei "passeggeri" con i mezzi portuali utilizzati per lo svolgimento delle operazioni portuali.

Le imprese autorizzate sono obbligate alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di "Disciplina degli adempimenti di security nei porti", ovvero:

- adottare tutte le misure previste dai piani di security delle singole facilities in applicazione dell'I.S.P.S. Code degli impianti portuali
- adottare tutte le misure contenute nei piani adottati in conformità al D.lgs.n.203/2007 e s.m.i.;
- porre in essere tutti gli adempimenti in materia stabiliti da norme, regolamenti, circolari, ordinanze, nonché, titoli concessori emanati o rilasciati dagli organi competenti.

ARTICOLO 15

Rapporti tra imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali

In linea generale, l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali è legittimamente rilasciata per il compimento dell'intero ciclo operativo da parte dell'impresa autorizzata, mediante l'utilizzo di personale e risorse proprie, preventivamente valutate dall'Autorità in fase di rilascio dell'autorizzazione e rispondenti ai fini dell'assolvimento del programma operativo. Pertanto non sono ammesse forme di collaborazione riferite all'intero ciclo delle operazioni portuali tra imprese portuali. Tuttavia, allo stesso ciclo possono concorrere più imprese, quando le condizioni di sicurezza lo consentono, previa redazione di un DUVRI, e quando sussistono i seguenti presupposti:

- ogni impresa sia responsabile dello svolgimento delle operazioni costituenti il ciclo operativo, anche sulla stessa nave, ma su diverse stive;
- nel caso in cui si faccia ricorso alla interazione, ossia quando ciascuna impresa sia responsabile, su di una porzione delle operazioni che compongono il ciclo (imbarco/sbarco, deposito, trasbordo, movimentazione, stivaggio e/o disstivaggio). Affinché l'interazione abbia esito devono sussistere le seguenti condizioni:
 - a) deve esserne fatta espressa richiesta, sia da parte della impresa che intende terziarizzare il proprio ciclo nave che dalla esecutrice della porzione di ciclo operativo, all'atto della presentazione della istanza e deve esserne prodotto apposito negozio giuridico, recante le prestazioni richieste, le modalità di esecuzione e le responsabilità delle parti da allegare al programma operativo preventivamente prodotto dalle stesse;
 - b) l'ipotesi di interazione tra imprese deve avere durata pari a quella del titolo abilitativo e comunque non inferiore ad un anno;
 - c) l'impresa che intende terziarizzare il proprio ciclo produttivo, dovrà indicare nella propria istanza il soggetto individuato tra i soggetti già autorizzati ex art.16 della Legge 84/94 cui esternalizzare e l'attività a carico di quest'ultima;

- d) sia da escludere il ricorso alla interazione per eludere le norme che regolano la fornitura di manodopera e/o lavoro portuale temporanea ai sensi dell'art.17 della Legge 84/94;
- in analogia, fatto salvo l'obbligo di esercizio diretto della concessione, assentita per l'esecuzione di operazioni portuali ex art.18 della Legge 84/94, che impedisce ogni rapporto di appalto tra l'impresa concessionaria ed altre imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, l'Autorità può autorizzarne l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94, all'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo, su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, ferma restando l'osservanza degli obblighi demandati dalla normativa vigente e richiamati nel precedente articolo 13, a condizione che:
 - a) l'oggetto dell'appalto non sia rivolto a soddisfare esigenze di manodopera e/o lavoro temporaneo;
 - b) l'oggetto dell'appalto scaturisca da un rapporto contrattuale la cui durata non sia inferiore ad un anno (durata ordinaria dell'autorizzazione), fatta salva la facoltà di recesso in caso di inadempienza contrattuale dell'impresa autorizzata. In ogni caso le motivazioni del recesso devono essere preventivamente motivate per scritto all'Autorità ai fini della tutela di quanto previsto alla linea precedente;
 - c) il soggetto appaltatore assuma su di sé il rischio economico e le responsabilità del datore di lavoro;
 - d) il soggetto appaltatore sia proprietario o abbia la disponibilità dei mezzi necessari all'espletamento del servizio. Forme di leasing o di affitto/comodato dei mezzi sopradetti tra appaltante ed appaltatore costituiscono elementi da valutarsi quale sintomo di appalto vietato;

L'attività del soggetto concessionario appaltante deve comunque essere prevalente rispetto alle attività appaltate. La prevalenza si deve intendere da un punto di vista strutturale e di organici.

L'inosservanza delle previsioni contenute nel presente articolo con particolare riferimento al divieto di appalto di manodopera ex L.1369/60 è sanzionato, previa diffida, con la revoca dell'autorizzazione.

In ogni caso, e qualora più imprese portuali autorizzate utilizzino, per lo svolgimento delle operazioni portuali in promiscuità, e/o nei casi anzidetti, le stesse aree portuali o aree vicine non rigidamente separate tali che possano generare interferenze, i rappresentanti legali, datori di lavoro di ciascuna impresa hanno l'obbligo di valutare congiuntamente i rischi da interferenza e produrre un Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza condiviso.

ARTICOLO 16

Rapporti tra imprese autorizzate e impresa/agenzia Interinale

Le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali hanno l'obbligo, per sopperire alle emergenze dovute a carenze di personale in occasione di picchi di lavoro, di richiedere le prestazioni di lavoro occasionali all'unico soggetto, qualora esistente, autorizzato allo scopo, ai sensi dell'art.17 della Legge 84/94, che risulta individuato e autorizzato dall'Autorità. In capo alle imprese portuali richiedenti (quale datore di lavoro) permane la piena responsabilità dell'esercizio e coordinamento delle operazioni e/o dei servizi che

sono autorizzate a svolgere, ivi inclusi gli obblighi connaturati alla sicurezza dei lavoratori di cui alla vigente normativa.

La fornitura di lavoro portuale temporaneo è effettuata in conformità a quanto richiesto dalle imprese utilizzatrici, mediante l'avviamento dei lavoratori singoli o in gruppi coordinati. In caso di richieste per gruppi di lavoratori coordinati, gli stessi dovranno operare con una propria specifica organizzazione che preveda sempre la presenza di un responsabile dell'Agenzia Interinale autorizzata ai sensi dell'art.17 della Legge 84/94 in grado di organizzare il gruppo secondo le indicazioni delle imprese utilizzatrici e nel rispetto di tutte le normative relative alla sicurezza.

Qualora l'Impresa/Agenzia Interinale non riuscisse a soddisfare la richiesta di manodopera, la stessa deve rivolgersi alle agenzie esterne di lavoro temporaneo quale soggetto utilizzatore, dandone comunicazione all'Autorità.

Qualora l'Impresa/Agenzia Interinale si rendesse inadempiente nella fornitura di manodopera e non si dimostrasse disponibile ad accedere all'interinale esterno al porto, in via eccezionale e temporanea, sarà consentito, previa autorizzazione dell'Autorità, il ricorso diretto dell'impresa autorizzata che avesse bisogno di personale alle agenzie interinali esterne al porto, al fine di poter svolgere tempestivamente ed adeguatamente le operazioni portuali affidategli.

L'Impresa/Agenzia Interinale autorizzata è tenuta allo svolgimento della propria attività nel rispetto della parità di trattamento nei confronti delle Imprese utilizzatrici, dando priorità alla fornitura di manodopera in ordine alla data di arrivo della richiesta.

L'Impresa/Agenzia Interinale autorizzata è tenuta a predisporre e a trasmettere all'Autorità, prima dell'inizio dell'attività, un resoconto che disciplini in dettaglio l'avviamento al lavoro.

Qualora l'Impresa/Agenzia Interinale non sia istituita, in via eccezionale e temporanea, sarà consentito il ricorso diretto dell'impresa autorizzata che avesse bisogno di personale alle agenzie interinali esterne al porto.

ARTICOLO 17

Rapporti tra imprese concessionarie, imprese autorizzate e vettori marittimi relativamente ai profili della sicurezza del lavoro.

Ferma l'applicazione delle disposizioni del D.lgs.272/99 e, in quanto applicabile del D.Lgs.81/2008 e successive modifiche, le imprese concessionarie trasmettono alle imprese autorizzate fornitrici di servizi le informazioni relative ai rischi specifici dell'attività da svolgersi all'interno delle aree in concessione, nonché quelle relative alle attività eventualmente da svolgersi a bordo delle navi attraccate alle banchine dell'impresa concessionaria. Quest'ultima è tenuta a chiedere al comando nave l'esistenza di profili di rischio specifico che possano rilevare, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, da parte della medesima ovvero delle imprese autorizzate operanti nella concessione.

L'impresa concessionaria, le imprese autorizzate e vettori marittimi sono tenuti a cooperare, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa ed a coordinare i rispettivi interventi di prevenzione e protezione relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori, scambiandosi reciprocamente le informazioni al riguardo rilevanti.

L'impresa concessionaria è tenuta a verificare che, nell'esecuzione delle attività da essa affidate alle imprese autorizzate, vengano osservate le prescrizioni di legge, di Regolamento e dell'atto concessorio in materia di igiene ambientale, antinfortunistica ed, in genere, ogni disposizione in materia di sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 18

Comunicazione di esecuzione operazione portuale

L'impresa, non terminalista, che si accinge allo svolgimento di un operazione portuale deve inviare una comunicazione come da fac-simile allegato, 24 ore prima dell'avvio del 1 turno di lavoro, recante le seguenti informazioni:

- nominativo e tipologia della nave, banchina operativa (in caso di aree demaniali non soggette a titoli concessori);
- tipo di operazione (sbarco e/o imbarco), tipologia merceologica, tonnellate da movimentare, numero di mezzi pesanti, numero di autovetture in polizza, numero di autovetture a seguito dei passeggeri;
- nominativo del personale da avviare al lavoro distinto tra personale iscritto al libro unico e avviato in forza dell'art.17 della legge 84/94, ovvero somministrato da Agenzie esterne al porto;
- tipologia di mezzi meccanici utilizzati;
- nominativo del Foreman responsabile delle operazioni portuali e/o del Coordinamento operativo tra più operazioni portuali;

L'Autorità, per facilitare un costante confronto finalizzato all'elevazione degli standard della salute e sicurezza del lavoro nel corso delle operazioni portuali, potrà promuovere incontri di coordinamento, con periodicità funzionale a detto obiettivo, tra i datori di lavoro delle Imprese portuali, i rispettivi Rssp, RLS, la ASL territoriale e l'Ispettorato del lavoro territorialmente competenti.

Nel caso di avvenimenti infortunistici nel corso delle operazioni portuali, il datore di lavoro dell'impresa, ovvero suo delegato, entro 24 (ventiquattro) ore dall'evento, deve inviare una comunicazione all'Autorità ed alla ASP territoriale, ove sono riportate le informazioni dell'infortunio mediante la comunicazione dei seguenti dati e/o elementi:

1. luogo, ora e dinamica dell'incidente;
2. il/i nominativo/i e i dati identificativi del/dei lavoratore/i coinvolti, dati anagrafici ed inquadramento e mansione;
3. copia del/dei certificato/i medico/i redatto/i da medico del pronto soccorso recante le eventuali patologie riscontrate in esito all'evento e i relativi giorni di prognosi;
4. eventuali annotazioni e/o dichiarazioni del RLS, del Rssp e del medico competente sul caso.

Successivamente all'evento infortunistico e, comunque nei termini previsti, l'Impresa deve procedere alla rielaborazione/aggiornamento, ove necessario, della Valutazione dei Rischi come previsto dalle norme vigenti in materia, e deve produrne copia a questa Autorità.

ARTICOLO 19

Disposizioni generali

L'attività di impresa per operazioni portuali, in conto proprio e/o in conto terzi, viene esercitata sulle banchine libere a ciò destinate dall'Autorità.

Prima dell'avvio delle operazioni portuali, le aree interessate dovranno essere opportunamente recintate e segnalate, al fine di impedire il transito a tutti coloro non espressamente autorizzati. La delimitazione, non dovrà arrecare intralcio alla viabilità operativa delle banchine, alle operazioni di ormeggio o disormeggio della nave.

Le aree interessate saranno nella temporanea disponibilità dell'impresa esecutrice dello svolgimento delle operazioni portuali a decorrere dalla conclusione delle operazioni di ormeggio dell'unità navale ove svolgere le operazioni portuali. L'impresa è responsabile dell'organizzazione, della direzione, del coordinamento della sicurezza e dell'igiene del luogo di lavoro dell'area temporaneamente utilizzata. Il datore di lavoro o suo delegato è responsabile dell'accesso all'area operativa oggetto delle operazioni portuali.

L'attività di impresa per operazioni portuali in regime di autoproduzione, viene esercitata, con le stesse prescrizioni di cui sopra, sulle banchine individuate di volta in volta dall'Autorità.

In qualunque delle ipotesi sopra riportate resta fermo il rispetto delle modalità di security riportate nel precedente articolo 14.

L'autoproduzione può essere consentita anche in aree portuali date in concessione a terzi, purché l'accesso di terzi alle aree in concessione per l'espletamento di operazioni portuali sia specificatamente previsto nell'atto di concessione rilasciato a favore dell'impresa concessionaria ovvero quest'ultima abbia prestato specifico e preventivo nulla osta e, comunque, compatibilmente con le esigenze di organizzazione della normale attività della stessa e del relativo ciclo operativo.

Qualora, in base alle domande di autorizzazione presentate, il soggetto interessato riscontri la mancanza o l'insufficienza di spazio pubblico idoneo per le proprie specifiche esigenze, lo stesso provvederà a richiedere ad una o più imprese concessionarie la disponibilità di spazi operativi di cui non sia previsto l'utilizzo nell'arco di tempo oggetto della richiesta e nel tempo ragionevolmente anteriore e successivo, onde garantire ragionevoli margini di flessibilità per l'esecuzione delle operazioni portuali.

Ferma l'esclusione dell'accesso per le aree in concessione rispetto alle quali il concessionario non abbia consentito l'accesso di terzi alle aree stesse per l'espletamento di operazioni portuali, è comunque escluso il diritto dell'impresa operante in autoproduzione di occupare spazi o banchine in concessione per le quali, in occasione dell'arrivo della nave operante in autoproduzione, il concessionario sia ragionevolmente in grado di dimostrare che questi avrà necessità di impiego di tali spazi e banchine per la propria attività.

Nei casi di cui sopra, l'Autorità provvederà al rilascio dell'autorizzazione dopo aver ricevuto, dichiarazione di disponibilità delle imprese concessionarie, che le stesse dovranno far pervenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta.

In caso di utilizzo di spazi operativi per l'autoproduzione, alle imprese concessionarie potrà essere riconosciuta la corresponsione di un importo pari al doppio della frazione giornaliera della rata di canone

annuale relativa alla porzione impegnata, per il numero di giorni in cui l'occupazione ha avuto luogo, anche a compenso del minor utilizzo del bene concesso e dell'attività sostenuta per garantire comunque l'operatività e l'agibilità delle banchine coinvolte. Tale importo sarà corrisposto in sede di versamento della rata di canone per l'anno successivo o all'atto di cessazione della concessione qualora questo sia precedente.

In ogni e qualsiasi ipotesi sopra riportata, i lavoratori avviati, siano essi dipendenti da un qualunque datore di lavoro autorizzato ad esercitare in porto ai sensi degli art.16, 17 e 18 della Legge 84/94, devono rispettare quanto impartito nel documento di valutazione dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività all'uopo predisposto.

Le imprese autorizzate e i soggetti che operano in autoproduzione sono direttamente responsabili verso l'Autorità dell'esatto adempimento degli oneri assunti, nonché verso la medesima e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone, alle cose ed alle proprietà nell'esercizio dell'autorizzazione.

In caso di attività resa a favore delle imprese concessionarie, ai sensi dell'art.18 della Legge 84/94, queste ultime restano responsabili nei confronti dell'Autorità per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi assunti in sede di concessione.

L'Autorità è manlevata in maniera assoluta da qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle autorizzazioni, per i quali rimangono responsabili i soggetti autorizzati.

Ai fini dell'accesso alle aree portuali, le imprese autorizzate in persona del legale rappresentante devono osservare quanto disposto dalle ordinanze emanate dall'Autorità.

TITOLO IV

Attività di controllo, vigilanza e adempimenti correlati

ARTICOLO 20

Verifica annuale del piano operativo

L'Autorità, accerterà annualmente, entro la data di determinazione del numero massimo delle imprese autorizzabili e, comunque, entro la data di rinnovo delle autorizzazioni (mantenimento per le pluriennali), al verificarsi delle condizioni previste dall'art.5 del D.M.585/95, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo delle singole imprese autorizzate e/o concessionarie, anche sulla scorta della documentazione prodotta dalla Impresa.

La verifica verterà, in base a quanto dichiarato dall'impresa nel piano operativo, in sede di richiesta di autorizzazione ed in particolare accerterà:

- la situazione economica e finanziaria;
- il rispetto dei piani di investimento;
- il valore delle prestazioni affidate ad altri soggetti;
- la consistenza degli organici sia dal punto di vista numerico che degli inquadramenti professionali;
- l'attuazione dei piani di formazione ed aggiornamento del personale ed il rilascio delle relative certificazioni;

- il valore del fatturato attivo/passivo;
- le quote di merce movimentata;
- le quote di traffici acquisite;
- gli standard di qualità dei servizi resi.

ARTICOLO 21

Vigilanza

L'Autorità esercita la vigilanza sulla corretta applicazione di quanto impartito dal presente Regolamento, con particolare riguardo alla corretta applicazione delle tariffe adottate, nonché sull'osservanza, durante l'espletamento delle attività da parte delle imprese autorizzate, delle disposizioni di Legge, del D.lgs.272/99 nonché alle altre disposizioni in materia di igiene, sicurezza e ambiente.

A tal fine l'Autorità potrà sempre richiedere ogni necessario elemento di giudizio ed effettuare ispezioni o sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle attività.

L'Autorità potrà sempre richiedere ogni utile documentazione volta ad accertare l'effettivo possesso, o la permanenza, dei requisiti previsti, ovvero ad aggiornare i dati acquisiti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

L'Autorità esercita specifica vigilanza anche sull'ottemperanza da parte dell'impresa autorizzata dei programmi di formazione che, in sede di domanda, la stessa ha dichiarato di porre in essere a favore del proprio personale. L'attività di vigilanza è esercitata dall'Ispettore Portuale, in collaborazione per la parte amministrativa con gli Uffici del Lavoro Portuale dell'Autorità.

ARTICOLO 22

Sospensione o revoca

Il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono subordinati, oltre che alle normative previste in materia di disciplina e sicurezza del lavoro, al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni e prescrizioni previste nell'autorizzazione.

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento, nonché, di quanto previsto al precedente capoverso e/o la mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e/o l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'esercizio delle attività di impresa è sanzionata, a seconda della gravità delle circostanze, previa diffida, con la sospensione o la revoca della autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo, ai sensi dell'art.7 del D.M.585/95, e fatte salve altre sanzioni previste da altre norme per le più gravi inosservanze amministrative o penali.

In particolare, si procederà a **revoca**, previa diffida, e sentita la Commissione Consultiva Locale competente per porto, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) gli amministratori dell'impresa non risultino più in possesso dell'idoneità personale o professionale per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali o essere sottoposti a misure di sicurezza di

- cui alle disposizioni antimafia, giusta disposizione di cui alla lett.a), comma 1° dell'art.7 del D.M.585/95;
- b) la capacità tecnica e/o finanziaria accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare l'attività, giusta disposizione di cui alla lett.b), comma 1° dell'art.7 del D.M.585/95;
 - c) qualora il programma operativo prodotto non possa essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi, giusta disposizione di cui alla lett.c), comma 1° dell'art.7 del D.M.585/95;
 - d) non siano state rispettate le norme tributarie e/o quelle previste dalla normativa in materia di lavoro e/o previdenziale ed assistenziale e/o quelle derivanti dal vigente C.C.N.L. di comparto, nonché le disposizioni del presente regolamento, giusta disposizione di cui alla lett.d), comma 1° dell'art.7 del D.M.585/95;
 - e) qualora sia utilizzato personale non iscritto nei registri di cui all'art.24 comma 2° della Legge 84/94 e art.11 del D.M.585/95, giusta disposizione di cui alla lett.e), comma 1° dell'art.7 del D.M.585/95;
 - f) non siano corrisposti ai lavoratori salari in linea con quanto dichiarato all'Autorità e comunque inferiori ai minimi inderogabili di legge e determinati dal vigente C.C.N.L. di comparto;
 - g) vengano applicate tariffe difformi, nei massimi, da quelle comunicate all'Autorità, giusta disposizione di cui alla lett.f), comma 1° dell'art.7 del D.M.585/95;
 - h) l'impresa abbia reiteratamente violato le norme relative alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela dell'igiene del lavoro;
 - i) l'impresa abbia inadempito a richieste dell'Autorità volte ad ottenere l'ottemperanza alle disposizioni del regolamento o dell'autorizzazione e/o comunque disatteso determinazioni dell'Autorità.

La diffida dovrà essere comunicata per iscritto al soggetto interessato e potrà prevedere la fissazione di un termine perentorio entro il quale l'impresa inadempiente dovrà provvedere all'eliminazione della/e irregolarità accertata/e e contestata/e. Qualora la natura della/e irregolarità accertate e contestate non consenta la prosecuzione, neppure in via provvisoria, dell'attività autorizzata in pendenza del termine occorrente per l'ottemperanza alla diffida, l'Autorità potrà operare una sospensione cautelare dell'attività, sino alla eliminazione della/e irregolarità.

ARTICOLO 23

Deroghe

Eventuali deroghe alle disposizioni impartite con il presente regolamento possono essere valutate ed eventualmente concesse, dietro motivata richiesta.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale, ai sensi del comma 7-bis dell'art.16 della Legge 84/94 e smi.

Altresì, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le autonomie funzionali rilasciate alle imprese industriali dei settori metallurgici e siderurgici, ai sensi dell'art.19 della Legge 84/94 e smi e dell'art.9 del D.M.585/95.

TITOLO V

Disposizioni finali

ARTICOLO 24

Responsabile del procedimento

Fatte salve le competenze che le vigenti disposizioni attribuiscono agli organi di questa Autorità, il Responsabile del procedimento per gli aspetti amministrativi connessi all'esecuzione del presente Regolamento, è individuato ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 e sue applicazioni.

ARTICOLO 25

Norme di rinvio e decorrenza

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Codice della Navigazione, alla Legge 84/94 e smi ed ai regolamenti attuativi.

Il presente regolamento ha decorrenza immediata.

ARTICOLO 26

Disposizioni finali

Le imprese che alla data di emanazione del presente regolamento risultino in possesso di autorizzazione all'espletamento di attività portuali, in corso di validità, dovranno provvedere, entro il termine che questa Autorità stabilirà, a predisporre ogni utile documentazione integrativa nel rispetto di quanto impartito nel presente regolamento.

Le autorizzazioni rilasciate dall'Autorità, per l'espletamento di attività portuali che non risultano normate nella presente disciplina, che siano in corso di validità alla data di emanazione del presente regolamento, verranno ricondotte dalla stessa Autorità nell'alveo delle norme pertinenti per materia.

Precedenti disposizioni, ordinanze e regolamenti abrogate:

- Ordinanza n.4 del 20 dicembre 2001 e smi dell'Autorità Portuale di Catania;
- Ordinanza n.5 del 10 settembre 2009 e smi dell'Autorità Portuale di Augusta;
- Ordinanza n.1 del 20 aprile 2016 e smi dell'Autorità Portuale di Augusta;

Augusta, 27.11.2017

Il Segretario Generale
Dott.Ing.Carlo Guglielmi

Il Presidente
Avv. Andrea ANNUNZIATA

ISTANZA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI IMPRESA PORTUALE EX ART.16 LEGGE 84/94 E SMI

(Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale)

Spett.le *Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale*

Palazzina ED1 – C.da Punta Cugno - Porto Commerciale

96011 - **Augusta (SR)**

via Dusmet, s.n.

95131 - **Catania (CT)**

PEC: adspmaresiciliaorientale@pec.it

Marca da Bollo
€ 16,00

**Oggetto: rilascio/rinnovo autorizzazione esercizio di impresa portuale – Anno 20___ ovvero per
anni ___ fino al 31/12/20___.**

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il C.F.

residente in C.A.P.

via n.c.

nella qualità di

della ditta/società

avente sede in C.A.P.

via..... n.c.

Codice Fiscale Partita IVA

Tel. : PEC :

Iscritta c/o la Camera di Commercio di REA n.....

CHIEDE

Il rilascio / rinnovo dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di impresa portuale, ai sensi del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, nell'ambito del demanio marittimo del porto di Catania e/o Augusta , in conto terzi e/o proprio , per l'anno 20___ ovvero per anni ___ fino al 31/12/20___. *(barrare la/e casella/e di interesse)*

All'uopo, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. A tali effetti, l'esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto

falso, e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA

- che la ditta/società rappresentata, risulta iscritta nel registro degli esercenti di commercio presso la Camera di Commercio, ovvero, nel registro delle società presso il Tribunale civile, per le attività portuali da esercitare;
- l'inesistenza , l'esistenza , di rapporti di controllo o collegamento societario con altre imprese autorizzate, ovvero, concessionarie, dovendosi intendere, a tal fine, per collegamento e controllo le nozioni previste all'art.2359 del Codice Civile ed essendo rilevante, ai fini del controllo, anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate, o aspiranti tali, siano controllate dalla medesima impresa la ditta/società rappresentata, o sua controllante, ovvero, controllata. (nel caso di esistenza di rapporti di controllo o collegamento societario con altre società specificare quali);
- che la ditta/società qui rappresentata non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio precedente, ovvero nel periodo intercorrente dalla data di costituzione, alla data della presente istanza;
- che la ditta/società qui rappresentata ha esperito le procedure ed ottenuto autorizzazione dagli amministratori, procuratori, sindaci e dipendenti, alla diffusione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale dei dati riservati contenuti nelle documentazioni presentate al fine esclusivo del rilascio dell'autorizzazione richiesta, sulla base del disposto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- che i beni mobili e le attrezzature appartenenti alla ditta/società qui rappresentata, elencati nell'allegato prospetto, sono adeguati e idonei all'espletamento delle attività oggetto della presente istanza, che gli stessi sono certificati, conformi, in regola con le visite periodiche, e rispondenti, in generale, ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- che il personale dipendente dalla ditta/società qui rappresentata, elencato nell'allegato prospetto, risulta idoneo nonché numericamente adeguato allo svolgimento delle attività oggetto della presente istanza, e meglio dettagliate nell'allegato programma operativo;
- di essere in regola con la normativa vigente, circa l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia di contribuzione, nonché, l'applicazione del contratto vigente di riferimento dei lavoratori dei porti, in favore del personale dipendente, elencato nell'allegato prospetto;

- di essere in regola e di osservare tutte le norme di carattere generale e specifiche in materia di lavoro, polizia, doganale, sanitaria, fiscale;
- di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni imposti dal D.lgs. 4 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni e integrazioni, anche con riferimento all'art.4 del D.lgs. 27 luglio 1999 n. 272 e successive modificazioni e integrazioni, previo redazione dei documenti ivi previsti;
- di aver preso visione del *“Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale”* e di accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni in esso impartite;
- di aver adempiuto a tutti gli obblighi/disposizioni previsti dal D.M. 16 dicembre 2004, di recepimento della direttiva 2001/96/CE, in materia di *“Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse”*; All'uopo, allega, ai sensi dell'art.4 del D.M. 16 dicembre 2004:
 - a) dichiarazione di conformità del terminal alle disposizioni dell'allegato II al D.M. 16 dicembre 2004;
 - b) nominativo/i dei rappresentanti; eventualmente da specificare nell'allegato organigramma dei dipendenti;
 - c) manuale informativo redatto in conformità al “codice BLU” adottato nella risoluzione A.862 dell'assemblea IMO del 27 novembre 1997;
 - d) certificazione di qualità ISO 9001 o equivalente o superiore;
- di manlevare l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'esercizio delle attività di cui in domanda;
- di osservare, ottenuto il titolo autorizzativo all'esecuzione di operazioni portuali, tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le Ordinanze emanate e le disposizioni impartite dall'Autorità;
- di corrispondere il canone determinato dall'Autorità, nonché a produrre la cauzione o fideiussione assicurativa/bancaria, ai sensi del DM 585/95 e del *Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale”*;

Data

il legale rappresentante - dichiarante

.....

Ai sensi dell'art.38, del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La presente istanza può essere presentata all'ufficio competente anche a mezzo posta, sempre allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, ovvero, può essere inviata anche via telematica (se effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Documenti da produrre unitamente alla istanza

A. Per il titolare e i procuratori nelle imprese individuali, gli amministratori, i sindaci effettivi e i procuratori nelle società:

- certificato dei carichi penali pendenti e certificato del casellario giudiziale, ovvero modulo “dichiarazione casellario giudiziale – carichi penali pendenti” - (vedi allegato al Modulo A);
- attestazione dell'attività svolta negli ultimi 3 anni o modulo “attestazione assolvimento obbligo scolastico e attività esercitata” - (vedi allegato al Modulo A);

Documentazione sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'impresa, da cui possa evincersi:

- B. La capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili di cui l'impresa dispone: elenco dei macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate con l'indicazione dei dati identificativi (mod., n.telaio), precisando se in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, con allegati, in questi ultimi casi, i relativi contratti;
- C. La capacità organizzativa consistente in una relazione nella quale indicare idoneità ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi, assicurando adeguatezza delle attività da esercitare agli standard qualitativi minimi, anche in riferimento alle esigenze di operatività e di funzionalità dei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità;
- D. Copia dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero, per imprese e società costituite nel corso del biennio, apposita dichiarazione bancaria. In ogni caso, certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
- E. Programma operativo, corredato da un piano di investimenti possibilmente diviso per settori, per costi presumibili e per prospettive di traffico, nonché attestante la quantità di merce da movimentare suddivisa per tipologia. In caso di primo rilascio del titolo, produzione di documenti attestanti nuove acquisizioni di traffici supportati da contratti, dichiarazioni o lettere di intenti, in relazione alle prospettive previste. In ogni caso, dichiarazione di compatibilità del programma operativo rispetto al Piano Operativo Triennale ed al Piano Regolatore Portuale adottati dall'Autorità;
- F. Organigramma dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livello e profili professionali, con l'indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro unico del lavoro (da fornire in copia fotostatica), l'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l'istituto del distacco, ed altresì, posizioni e codice attività INPS/IINAIL.
- G. Copia conforme all'originale di contratto assicurativo, che preveda un massimale per sinistro/infortunio non inferiore a € **2.500.000,00**, stipulato con primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE, che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali. La copertura assicurativa deve essere estesa anche al ristoro delle spese sostenute per responsabilità civili dovute a danneggiamenti sul demanio marittimo durante l'esecuzione delle operazioni portuali che richiedono il ripristino del sedime portuale o di qualsiasi bene demaniale a cui siano stati cagionati danni.
- H. Documento di sicurezza di cui all'art.4 D.lgs.272/99. Qualora detto documento sia già stato trasmesso all'Autorità Portuale di Catania, e rispetto alla data di redazione non si siano verificati fatti nuovi o variazioni relative ai suoi elementi costitutivi, il titolare dell'impresa può presentare “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” attestante l'inesistenza di variazioni;
- I. Prospetto delle tariffe adottate, suddiviso per filoni merceologici e per singoli servizi, con validità rapportata al periodo di efficacia dell'autorizzazione richiesta;
- J. Qualora soggetto agli obblighi/disposizioni previsti dal D.M. 16 dicembre 2004, di recepimento della direttiva 2001/96/CE, in materia di “Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse”, la documentazione elencata ai punti a), b), c) e d), riportata nelle dichiarazioni della istanza (Modulo A);
- K. N.1 copia fotostatica documento di identità del firmatario;
- L. N.1 marca da bollo da € 16,00.

**ISTANZA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE
L'ATTIVITÀ DI IMPRESA PORTUALE EX ART.16 LEGGE 84/94 E SMI
IN REGIME DI AUTOPRODUZIONE (SELF-HANDLING)**

*(Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali
ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale)*

Spett.^{le} Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Palazzina ED1 – C.da Punta Cugno - Porto Commerciale

96011 - **Augusta (SR)**

via Dusmet, s.n.

95131 - **Catania (CT)**

PEC: adspmaresiciliaorientale@pec.it

Marca da Bollo
€ 16,00

Oggetto: rilascio/rinnovo autorizzazione esercizio di impresa portuale in regime di autoproduzione (self-handling) – approdo del ___/___/___, ovvero, Anno 20___, ovvero, per anni ___ fino al 31/12/20___.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il C.F.

residente in C.A.P.....

via n.c.....

nella qualità di

della ditta/società

avente sede in C.A.P.....

via..... n.c.....

Codice Fiscale Partita IVA

Tel. : PEC :

Iscritta c/o la Camera di Commercio di REA n.....

CHIEDE

Il rilascio / rinnovo dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di impresa portuale in regime di autoproduzione (self-handling), ai sensi del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, nell'ambito del demanio marittimo del porto di Catania e/o Augusta , per l'approdo del ___/___/___, ovvero, per l'anno 20___, ovvero, per anni ___ fino al 31/12/20___ . *(barrare la/e casella/e di interesse)*

All'uopo, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. A tali effetti, l'esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA

- (compilare solo per richieste inerenti singolo/i approdo/i) di eleggere domicilio a tutti gli effetti, incluso la ricezione di atti giudiziari, presso l'Agenzia _____, con sede in _____ via _____, CF/P.IVA _____, ed altresì, nomina, quale proprio rappresentante processuale anche per gli effetti dell'art.288 del Codice della Navigazione, senza limiti di sorta, il sig. _____, agente raccomandatario marittimo presso il porto di Catania e/o Augusta , per ogni e qualsiasi controversia, nessuna esclusa, che dovesse insorgere dall'esercizio dell'attività autorizzata, che accetta con l'apposizione di firma _____ **(da rendere nei modi indicati in calce al presente modulo);**
- che la ditta/società rappresentata, risulta iscritta nel registro degli esercenti di commercio presso la Camera di Commercio, ovvero, nel registro delle società presso il Tribunale civile, per le attività portuali da esercitare;
- l'inesistenza , l'esistenza , di rapporti di controllo o collegamento societario con altre imprese autorizzate, ovvero, concessionarie, dovendosi intendere, a tal fine, per collegamento e controllo le nozioni previste all'art.2359 del Codice Civile ed essendo rilevante, ai fini del controllo, anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate, o aspiranti tali, siano controllate dalla medesima impresa ditta/società rappresentata, o sua controllante, ovvero, controllata. (nel caso di esistenza di rapporti di controllo o collegamento societario con altre società specificare quali);
- che la ditta/società qui rappresentata non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio precedente, ovvero nel periodo intercorrente dalla data di costituzione, alla data della presente istanza;
- che la ditta/società qui rappresentata ha esperito le procedure ed ottenuto autorizzazione dagli amministratori, procuratori, sindaci e dipendenti, alla diffusione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale dei dati riservati contenuti nelle documentazioni presentate al fine esclusivo del rilascio dell'autorizzazione richiesta, sulla base del disposto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- che la dotazione di mezzi meccanici della nave che i beni mobili e le attrezzature appartenenti alla ditta/società della struttura operativa a terra, elencati nell'allegato prospetto, sono adeguati e idonei

all'espletamento delle attività oggetto della presente istanza, che gli stessi sono certificati, conformi, in regola con le visite periodiche, e rispondenti, in generale, ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro;

- che il personale dipendente dalla ditta/società qui rappresentata, inserito nella tabella di armamento, ovvero, inserito nell'organico della propria struttura operativa a terra, ove costituita, elencato nell'allegato prospetto, risulta idoneo nonché numericamente adeguato allo svolgimento delle attività oggetto della presente istanza, e meglio dettagliate nell'allegato programma operativo. Altresì, l'equipaggio della nave risulta composto da un numero di elementi superiore a quello fissato nel Ruolo equipaggio o documento equivalente, necessario per la condotta nautica della nave e con qualifiche idonee e adeguate, anche per numero, alle operazioni da svolgere;
- di essere in regola con la normativa vigente, circa l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia di contribuzione, nonché, l'applicazione del CCNL vigente di riferimento dei lavoratori dei porti, ovvero, le misure retributive minime in esso previste, in favore del personale dipendente, elencato nell'allegato prospetto;
- di essere in regola e di osservare tutte le norme di carattere generale e specifiche in materia di lavoro, polizia, doganale, sanitaria, fiscale;
- di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni imposti dal D.lgs. 4 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni e integrazioni, anche con riferimento all'art.4 del D.lgs. 27 luglio 1999 n. 272 e successive modificazioni e integrazioni, previo redazione dei documenti ivi previsti;
- di aver preso visione del *“Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale”* e di accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni in esso impartite;
- di aver adempiuto a tutti gli obblighi/disposizioni previsti dal D.M. 16 dicembre 2004, di recepimento della direttiva 2001/96/CE, in materia di *“Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse”*; All'uopo, allega, ai sensi dell'art.4 del D.M. 16 dicembre 2004:
 - a) dichiarazione di conformità del terminal alle disposizioni dell'allegato II al D.M. 16 dicembre 2004;
 - b) nominativo/i dei rappresentanti; eventualmente da specificare nell'allegato organigramma dei dipendenti;
 - c) manuale informativo redatto in conformità al “codice BLU” adottato nella risoluzione A.862 dell'assemblea IMO del 27 novembre 1997;
 - d) certificazione di qualità ISO 9001 o equivalente o superiore;
- di manlevare l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'esercizio delle attività di cui in domanda;
- di osservare, ottenuto il titolo autorizzativo all'esecuzione di operazioni portuali, tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le Ordinanze emanate e le disposizioni impartite dall'Autorità;

- di corrispondere il canone determinato dall'Autorità, nonché a produrre la cauzione o fideiussione assicurativa/bancaria, ai sensi del DM 585/95 e del *Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale*”;

Data

il legale rappresentante - dichiarante

.....

Ai sensi dell'art.38, del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La presente istanza può essere presentata all'ufficio competente anche a mezzo posta, sempre allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, ovvero, può essere inviata anche via telematica (se effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Documenti da produrre unitamente alla istanza

A. Per il titolare e i procuratori nelle imprese individuali, gli amministratori, i sindaci effettivi e i procuratori nelle società:

- certificato dei carichi penali pendenti e certificato del casellario giudiziale, ovvero modulo “dichiarazione casellario giudiziale – carichi penali pendenti” - (vedi allegato al Modulo A);
- attestazione dell’attività svolta negli ultimi 3 anni o modulo “attestazione assolvimento obbligo scolastico e attività esercitata” - (vedi allegato al Modulo A);

Documentazione sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’impresa, da cui possa evincersi:

- B. La capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili di cui l’impresa dispone: elenco dei macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate con l’indicazione dei dati identificativi (mod., n.telaio), precisando se in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, con allegati, in questi ultimi casi, i relativi contratti;
- C. La capacità organizzativa consistente in una relazione nella quale indicare idoneità ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi, assicurando adeguatezza delle attività da esercitare agli standard qualitativi minimi, anche in riferimento alle esigenze di operatività e di funzionalità dei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell’Autorità;
- D. Copia dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero, per imprese e società costituite nel corso del biennio, apposita dichiarazione bancaria. In ogni caso, certificazione del tribunale competente comprovante che l’istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
- E. Programma operativo, corredato da un piano di investimenti possibilmente diviso per settori, per costi presumibili e per prospettive di traffico, nonché attestante la quantità di merce da movimentare suddivisa per tipologia. In caso di primo rilascio del titolo, produzione di documenti attestanti nuove acquisizioni di traffici supportati da contratti, dichiarazioni o lettere di intenti, in relazione alle prospettive previste. In ogni caso, dichiarazione di compatibilità del programma operativo rispetto al Piano Operativo Triennale ed al Piano Regolatore Portuale adottati dall’Autorità;
- F. Organigramma dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all’espletamento delle attività programmate, suddivisi per livello e profili professionali, con l’indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro unico del lavoro (da fornire in copia fotostatica), l’eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l’istituto del distacco, ed altresì, posizioni e codice attività INPS/IINAIL.
- G. Copia conforme all’originale di contratto assicurativo, che preveda un massimale per sinistro/infortunio non inferiore a € **2.500.000,00**, stipulato con primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE, che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall’espletamento delle operazioni portuali. La copertura assicurativa deve essere estesa anche al ristoro delle spese sostenute per responsabilità civili dovute a danneggiamenti sul demanio marittimo durante l’esecuzione delle operazioni portuali che richiedono il ripristino del sedime portuale o di qualsiasi bene demaniale a cui siano stati cagionati danni.
- H. Documento di sicurezza di cui all’art.4 D.lgs.272/99. Qualora detto documento sia già stato trasmesso all’Autorità Portuale di Catania, e rispetto alla data di redazione non si siano verificati fatti nuovi o variazioni relative ai suoi elementi costitutivi, il titolare dell’impresa può presentare “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” attestante l’inesistenza di variazioni;
- I. Prospetto delle tariffe adottate, suddiviso per filoni merceologici e per singoli servizi, con validità rapportata al periodo di efficacia dell’autorizzazione richiesta;
- J. Qualora soggetto agli obblighi/disposizioni previsti dal D.M. 16 dicembre 2004, di recepimento della direttiva 2001/96/CE, in materia di “Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse”, la documentazione elencata ai punti a), b), c) e d), riportata nelle dichiarazioni della istanza (Modulo A);
- K. N.1 copia fotostatica documento di identità del firmatario;
- L. N.1 marca da bollo da € 16,00.

ISTANZA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI IMPRESA DI SERVIZI SPECIALISTICI, COMPLEMENTARI ED ACCESSORI ALLE OPERAZIONI PORTUALI

(Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale)

Spett.le Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
Palazzina ED1 – C.da Punta Cugno - Porto Commerciale
96011 - **Augusta (SR)**
via Dusmet, s.n.
95131 - **Catania (CT)**
PEC: adspmaresiciliaorientale@pec.it

Marca da Bollo
€ 16,00

Oggetto: rilascio/rinnovo autorizzazione esercizio di impresa di servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali – Anno 20___ ovvero anni ___ fino al 31/12/20___.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il C.F.
residente in C.A.P.
via n.c.
nella qualità di
della ditta/società
avente sede in C.A.P.
via..... n.c.
Codice Fiscale Partita IVA
Tel. : PEC :
Iscritta c/o la Camera di Commercio di REA n.....

CHIEDE

Il rilascio / rinnovo dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di impresa di servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali, ai sensi del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale", per le attività di cui all/i punto/i:

- a) pesatura e/o misurazione merci;
- b) marcatura, conteggio e cernita della merce;

- c) pulizia merci e ricondizionamento merce;
- d) rizzaggio e derizzaggio, fardaggio merce, taccaggio auto ecc. su vagoni e carri ferroviari;
- e) trasporto merci con mezzi stradali da e per aree interne al porto;
- f) trasferimento auto in polizza;
- g) controllo quantitativo e qualitativo merceologico;
- h) riempimento e svuotamento contenitori;
- i) nolo a caldo di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione per la movimentazione di merce eccezionale;

nell'ambito del demanio marittimo del porto di Catania e/o Augusta , in conto terzi e/o proprio , per l'anno 20__ ovvero per anni __ fino al 31/12/20___. (barrare la/e casella/e di interesse)

All'uopo, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. A tali effetti, l'esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA

- che la ditta/società rappresentata, risulta iscritta nel registro degli esercenti di commercio presso la Camere di Commercio ovvero nel registro delle società presso il Tribunale civile, per le attività portuali da esercitare;
- l'inesistenza , l'esistenza , di rapporti di controllo o collegamento societario con altre imprese autorizzate, ovvero, concessionarie, dovendosi intendere, a tal fine, per collegamento e controllo le nozioni previste all'art.2359 del Codice Civile ed essendo rilevante, ai fini del controllo, anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate, o aspiranti tali, siano controllate dalla medesima impresa la ditta/società rappresentata, o sua controllante, ovvero, controllata. (nel caso di esistenza di rapporti di controllo o collegamento societario con altre società specificare quali);
- che la ditta/società qui rappresentata non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio precedente, ovvero nel periodo intercorrente dalla data di costituzione, alla data della presente istanza;
- che la ditta/società qui rappresentata ha esperito le procedure ed ottenuto autorizzazione dagli amministratori, procuratori, sindaci e dipendenti, alla diffusione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale dei dati riservati contenuti nelle documentazioni presentate al fine esclusivo del rilascio dell'autorizzazione richiesta, sulla base del disposto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- che i beni mobili e le attrezzature appartenenti alla ditta/società qui rappresentata, elencati nell'allegato prospetto, sono adeguati e idonei all'espletamento delle attività oggetto della presente istanza, che gli stessi sono certificati, conformi, in regola con le visite periodiche, e rispondenti, in generale, ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- che il personale dipendente dalla ditta/società qui rappresentata, elencato nell'allegato prospetto, risulta idoneo nonché numericamente adeguato allo svolgimento delle attività oggetto della presente istanza, e meglio dettagliate nell'allegato programma operativo;
- di essere in regola con la normativa vigente, circa l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia di contribuzione, nonché, l'applicazione del CCNL vigente di riferimento dei lavoratori dei porti, ovvero, le misure retributive minime in esso previste, in favore del personale dipendente, elencato nell'allegato prospetto;
- di essere in regola e di osservare tutte le norme di carattere generale e specifiche in materia di lavoro, polizia, doganale, sanitaria, fiscale;
- di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni imposti dal D.lgs. 4 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni e integrazioni, anche con riferimento all'art.4 del D.lgs. 27 luglio 1999 n. 272 e successive modificazioni e integrazioni, previo redazione dei documenti ivi previsti;
- di aver preso visione del "*Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale*" e di accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni in esso impartite;
- di manlevare l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'esercizio delle attività di cui in domanda;
- di osservare, ottenuto il titolo autorizzativo all'esecuzione di servizi portuali, tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le Ordinanze emanate e le disposizioni impartite dall'Autorità;
- di corrispondere il canone determinato dall'Autorità, nonché a produrre la cauzione o fideiussione assicurativa/bancaria, ai sensi del DM 585/95 e del *Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale*;

Data

il legale rappresentante - dichiarante

.....

Ai sensi dell'art.38, del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La presente istanza può essere presentata all'ufficio competente anche a mezzo posta, sempre allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, ovvero, può essere inviata anche via telematica (se effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Documenti da produrre unitamente alla istanza

- A. Per il titolare e i procuratori nelle imprese individuali, gli amministratori, i sindaci effettivi e i procuratori nelle società:
- certificato dei carichi penali pendenti e certificato del casellario giudiziale, ovvero modulo “dichiarazione casellario giudiziale – carichi penali pendenti” - (vedi allegato al Modulo A);
 - attestazione dell'attività svolta negli ultimi 3 anni o modulo “attestazione assolvimento obbligo scolastico e attività esercitata” - (vedi allegato al Modulo A);

Documentazione sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'impresa, da cui possa evincersi:

- B. La capacità tecnica, basata sulla sussistenza di un complesso di beni mobili ed immobili di cui l'impresa dispone: elenco dei macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate con l'indicazione dei dati identificativi (mod., n.telaio), precisando se in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, con allegati, in questi ultimi casi, i relativi contratti;
- C. La capacità organizzativa consistente in una relazione nella quale indicare idoneità ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi, assicurando adeguatezza delle attività da esercitare agli standard qualitativi minimi, anche in riferimento alle esigenze di operatività e di funzionalità dei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità;
- D. Copia dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero, per imprese e società costituite nel corso del biennio, apposita dichiarazione bancaria. In ogni caso, certificazione del tribunale competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
- E. Programma operativo, corredato da un piano di investimenti possibilmente diviso per settori, per costi presumibili e per prospettive di traffico, nonché attestante la quantità di merce da movimentare suddivisa per tipologia. In caso di primo rilascio del titolo, produzione di documenti attestanti nuove acquisizioni di traffici supportati da contratti, dichiarazioni o lettere di intenti, in relazione alle prospettive previste. In ogni caso, dichiarazione di compatibilità del programma operativo rispetto al Piano Operativo Triennale ed al Piano Regolatore Portuale adottati dall'Autorità;
- F. Organigramma dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livello e profili professionali, con l'indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro unico del lavoro (da fornire in copia fotostatica), l'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l'istituto del distacco, ed altresì, posizioni e codice attività INPS/INAIL.
- G. Copia conforme all'originale di contratto assicurativo, che preveda un massimale per sinistro/infortunio non inferiore a € **2.500.000,00**, stipulato con primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE, che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali. La copertura assicurativa deve essere estesa anche al ristoro delle spese sostenute per responsabilità civili dovute a danneggiamenti sul demanio marittimo durante l'esecuzione delle operazioni portuali che richiedono il ripristino del sedime portuale o di qualsiasi bene demaniale a cui siano stati cagionati danni.
- H. Documento di sicurezza di cui all'art.4 D.lgs.272/99. Qualora detto documento sia già stato trasmesso all'Autorità Portuale di Catania, e rispetto alla data di redazione non si siano verificati fatti nuovi o variazioni relative ai suoi elementi costitutivi, il titolare dell'impresa può presentare “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” attestante l'inesistenza di variazioni;
- I. Prospetto delle tariffe adottate, suddiviso per filoni merceologici e per singoli servizi, con validità rapportata al periodo di efficacia dell'autorizzazione richiesta;
- J. N.1 copia fotostatica documento di identità del firmatario;
- K. N.1 marca da bollo da € 16,00.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

((articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445))

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il C.F.
residente in C.A.P.
via n.c.
nella qualità di
della ditta/società
avente sede in C.A.P.
via n.c.
Codice Fiscale Partita IVA
Tel. : PEC :
Iscritta c/o la Camera di Commercio di REA n.

All'uopo, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. A tali effetti, l'esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA

di aver assolto l'obbligo scolastico come risulta dal diploma di
rilasciato in data da
.....;

- di avere esercitato negli ultimi tre anni l'attività di
.....;
- di aver preso visione dell'informativa disciplinata con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- di non rivestire la qualità di imputato e di non avere diretta conoscenza di processi pendenti a proprio carico;

- di non aver riportato condanne per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- che nel Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di al proprio nominativo non risultano iscritte condanne penali o altri provvedimenti che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- che nei propri confronti non sussistono misure di prevenzione di cui al D.lgs n.159 del 06.09.2011 come modificato dal D.lgs. n.218 del 15.11.2012 e s.m.i. in materia di normativa antimafia;
- di aver preso visione del "*Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale*" e di accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni in esso impartite;

Data

Il Dichiarante

.....

Ai sensi dell'art.38, del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

COMUNICAZIONE ESECUZIONE OPERAZIONI PORTUALI

(Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale)

Spett.le AdSP del Mare di Sicilia Orientale
 Palazzina ED1 – C.da Punta Cugno - Porto Commerciale
 96011 - **Augusta (SR)**
 via Dusmet, s.n.
 95131 - **Catania (CT)**
 PEC: adspmaresiciliaorientale@pec.it

Il sottoscritto _____ nella qualità di Titolare/Rappresentante della
 Impresa Portuale _____ autorizzata ad eseguire operazioni portuali
 per conto proprio/terzi, ai sensi del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi
 specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e s.m.i.
 nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale";

COMUNICA

che il giorno ___/___/___ alle ore ___:___ verrà/nno effettuata/e la/e seguente/i operazione/i portuale/i:

SBARCO tonn.: _____ tipologia merce: _____
 mezzi (Rotabili/AA/semirimorchi) n. _____ auto n. _____ auto al seguito n. _____

IMBARCO tonn.: _____ tipologia merce: _____
 mezzi (Rotabili/AA/semirimorchi) n. _____ auto n. _____ auto al seguito n. _____

nell'ambito della nave: (nome) _____ (tipo) _____

presso la banchina n. _____ del molo _____ del porto di Catania Augusta .

All'uopo, Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- di essere responsabile dell'organizzazione, della direzione, del coordinamento della sicurezza e dell'igiene del luogo di lavoro dell'area temporaneamente utilizzata;
- che l'area sopra individuata verrà recintata e segnalata, prima dell'avvio delle operazioni portuali;
- l'impiego del seguente personale dipendente e dei mezzi facenti parte della capacità tecnica, della richiedente impresa:

PERSONALE

a) Personale dipendente

- _____ responsabile operazione - _____ (indicare la mansione)
- _____ (indicare la mansione) - _____ (indicare la mansione)
- _____ (indicare la mansione) - _____ (indicare la mansione)
- _____ (indicare la mansione) - _____ (indicare la mansione)

b) Personale Impresa/Agenzia interinale n. ____ lavoratori

- _____ responsabile operazione - _____ (indicare la mansione)
- _____ responsabile operazione - _____ (indicare la mansione)
- _____ responsabile operazione - _____ (indicare la mansione)

ATTREZZATURE E MEZZI

- _____ matr. _____ - _____ matr. _____
- _____ matr. _____ - _____ matr. _____
- _____ matr. _____ - _____ matr. _____

La durata dell'operazione è prevista in giorni _____ di lavoro.

Il lavoro sarà svolto a giornata / turni 1-2-3 / periodo predeterminato dalle ore ____:____ del giorno ____/____/____ alle ore ____:____ del giorno ____/____/____.

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità, all'uopo, **CERTIFICA** che:

- i mezzi sopra elencati sono in perfetta regola con le norme in materia di revisione e visite periodiche e che gli stessi sono debitamente coperti da polizza assicurativa R.C;
- la/e operazione/i portuale/i di che trattasi sono eseguite in conformità al piano operativo ed al documento di sicurezza predisposto dall'impresa ai sensi del D.Lgs.n.272 del 27.07.1999;

data, _____

Il dichiarante

RIEPILOGO ESECUZIONE OPERAZIONI PORTUALI IN SELF-HANDLING

(Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell'art.16 della Legge 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale)

Spett.^{le} AdSP del Mare di Sicilia Orientale
 Palazzina ED1 – C.da Punta Cugno - Porto Commerciale
 96011 - **Augusta (SR)**
 via Dusmet, s.n.
 95131 - **Catania (CT)**
 PEC: adspmaresiciliaorientale@pec.it

Il sottoscritto _____ nella qualità di Titolare/Rappresentante della
 Impresa Portuale _____ autorizzata ad eseguire operazioni portuali
 in regime di autoproduzione (self-handling), ai sensi del "Regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali
 e dei servizi specialistici, complementari ed accessori alle operazioni portuali ai sensi dell'art.16 della Legge
 84/94 e s.m.i. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di
 Sicilia Orientale";

DICHIARA

che il giorno ___/___/___ alle ore ___:___ ha effettuata/e la/e seguente/i operazione/i portuale/i:

SBARCO tonn.: _____ tipologia merce: _____
 mezzi (Rotabili/AA/semirimorchi) n. _____ auto n. _____ auto al seguito n. _____

IMBARCO tonn.: _____ tipologia merce: _____
 mezzi (Rotabili/AA/semirimorchi) n. _____ auto n. _____ auto al seguito n. _____

nell'ambito della nave: (nome) _____ (tipo) _____

presso la banchina n. _____ del molo _____ del porto di Catania Augusta .

data, _____

Il dichiarante



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

*Regolamento
per l'esercizio delle attività commerciali nel demanio marittimo
della circoscrizione territoriale
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
(ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione)*

Approvato con Decreto n.5 del 22/01/2019

Sommario

TITOLO I	2
DEFINIZIONI, FINALITA' E OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE	2
Articolo 1	2
Definizioni	2
Articolo 2	2
Finalità e ambito di applicazione	2
Articolo 3	3
Classificazione attività disciplinate dal presente Regolamento	3
Articolo 4	3
Categorie escluse	3
TITOLO II	4
PROCEDIMENTO E CORRISPETTIVO	4
Articolo 5	4
Avvio del procedimento	4
Articolo 6	5
Requisiti e Documentazione	5
Articolo 7	6
Corrispettivo	6
Articolo 8	6
Attività istruttoria	6
Articolo 9	7
Iscrizione nel registro	7
Articolo 10	8
Cancellazione	8
Articolo 11	8
Rinnovo	8
Articolo 12	8
Deroghe	8
TITOLO III	9
DISCIPLINE PARTICOLARI	9
CAPO I	9
Articolo 13	9
Servizio taxi	9
TITOLO IV	9
OBBLIGHI, ESCLUSIONI E DISPOSIZIONI FINALI	9
Articolo 14	9
Obblighi e responsabilità	9
Articolo 15	10
Norme di rinvio	10
Articolo 16	10
Decorrenza	10
Articolo 17	10
Disposizioni finali	10

Allegati

Allegato 1 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

Allegato 2 – Rinnovo - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

TITOLO I

DEFINIZIONI, FINALITA' E OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere:

- **Autorità:** Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- **Legge 84/94:** la legge n.84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni;
- **Codice della Navigazione:** R.D. 30 marzo 1942, n.327;
- **Regolamento al Codice della Navigazione:** Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328;
- **Art.68 del Codice della Navigazione:** vigilanza su coloro che esercitano un'attività all'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo, mediante iscrizione in appositi registri all'uopo istituiti, eventualmente a numero chiuso sentite le AA.SS. interessate;
- **Regolamento:** il presente regolamento;
- **Ambito portuale del Porto di Catania:** circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del Porto di Catania individuata con DD.MM. del 06 aprile 1994 e 24 gennaio 2000 emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);
- **Ambito portuale del Porto di Augusta:** circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del Porto di Augusta individuata con D.M. del 05 settembre 2001 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);
- **Amministrazione:** Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale;
- **Registro:** supporto elettronico e/o cartaceo ove iscrivere qualunque soggetto/ente intenda esercitare le attività commerciali disciplinate nel presente Regolamento.

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

L'esercizio delle attività commerciali, industriali o artigianali, classificate al successivo articolo e con esclusione di quelle annoverate all'art.4, è soggetta a vigilanza e ad iscrizione nel Registro istituito da questa Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale ai sensi e per gli effetti dell'art.68 del vigente Codice della Navigazione.

Il presente Regolamento disciplina le modalità cui attenersi per ottenere l'iscrizione nel Registro finalizzata a consentirne l'esercizio delle attività, ai sensi dell'art.68 del vigente Codice della Navigazione, nell'ambito dei Porti di Catania e Augusta ricompresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità.

Articolo 3

Classificazione attività disciplinate dal presente Regolamento

A titolo esemplificativo **sono assoggettate alla presente regolamentazione** le seguenti attività:

- a) Controllo carene, ispezione e riparazioni subacquee di navi e galleggianti senza l'ausilio di mezzi nautici;
- b) Fornitura e posa di parabordi supplementari e galleggianti;
- c) Autotrasporto merci escluso tra aree interne al porto;
- d) Officine meccaniche, elettriche, elettroniche etc...;
- e) Lavanderie industriali;
- f) Manutenzione e riparazione macchinari e strumenti di bordo;
- g) Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sabbiatura, pitturazione, pulizia di navi, galleggianti e loro arredi;
- h) Degassificazione, pulizia stive;
- i) Arredatori navali, falegnami etc...;
- j) Derattizzazioni, disinfestazioni e fumigazioni in aree portuali e a bordo di navi;
- k) Alaggio e varo imbarcazioni;
- l) Riparazioni idrauliche;
- m) Carpenteria in ferro ed in legno;
- n) Periti compensatori di bussole;
- o) Servizio integrativo antincendio;
- p) Servizi di guardiania e vigilanza;
- q) Fornitura e manutenzione impianti antincendio di bordo;
- r) Sostituzione e riparazione pneumatici;
- s) Servizio ncc-autobus purché intestatari dei veicoli autorizzati;
- t) Altre attività commerciali ed industriali non svolte in maniera sporadica ed occasionale;
- u) Attività di escursionismo espressamente autorizzata anche se svolta da associazioni culturali, sportive, ricreative ecc. come attività commerciale (in possesso di partita IVA);

Articolo 4

Categorie escluse

Le seguenti attività, pur comunque sottoposte alla vigilanza di questa Amministrazione, **sono escluse dalla presente regolamentazione** in quanto disciplinate da altre disposizioni:

- Imprese autorizzate all'esercizio di operazioni e servizi portuali di cui all'art.16 della Legge 28 gennaio 1994, n.84 e smi;
- Imprese di cui all'art.17 della Legge 28 gennaio 1994 n.84 e smi;
- Imprese appaltatrici di lavori e servizi affidati dall'Amministrazione;
- Soggetti titolari di provvedimento autorizzativo rilasciato da Amministrazioni centrali dello Stato (Ministeri, Prefetture etc), valutati di volta in volta da questa AdSP, e non in contrasto con altre norme e/o regolamenti;
- Servizio di pilotaggio di cui agli artt.86 e 98 del Codice della Navigazione;
- Servizio di rimorchio di cui all'art.101 del Codice della Navigazione;
- Servizio di ormeggio di cui agli artt.208-214 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- Servizio di battellaggio di cui agli artt.215-218 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- Palombari e sommozzatori di cui agli artt.204-207 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione e D.M. 13/01/1979;
- Agenti raccomandatari marittimi (Legge n.135/1977);
- Mediatori marittimi (Legge n.478/1968);
- Imprese di spedizione (artt.1737 e ss. Codice Civile, Legge n.1442/1941) e spedizionieri doganali (Legge n.1612/1960);
- Titolari di tessere di libero accesso nei Porti nazionali (D.M. 2011/1975 – circolare n.5208179 del 23/12/1975 dell'ex Ministero Marina Mercantile);
- Concessionari di beni demaniali marittimi nell'ambito e per l'oggetto della concessione;
- Consulente chimico di Porto;

TITOLO II

PROCEDIMENTO E CORRISPETTIVO

Articolo 5

(articolo così modificato dal Decreto Presidenziale n. 16/2020)

Avvio del procedimento

Chiunque intenda esercitare, nel demanio marittimo dei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, le attività/servizi di cui al precedente art.3 (elenco esemplificativo), deve presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in duplice copia in carta semplice come da modulo allegato al presente Regolamento (allegato 1), reperibile sul sito istituzionale di questa Autorità www.adspmaresiciliaorientale.it.

Al fine di essere ricevibile, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere corredata della documentazione prevista al successivo art.6.

Ai sensi dell'art.38, del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in essa previsti, è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La stessa può essere presentata all'ufficio competente anche a mezzo posta, sempre allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, ovvero, preferibilmente, può essere presentata anche via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo adspmaresiciliaorientale@pec.it.

Al fine di comprovare l'avvenuta presentazione della SCIA, una copia sarà restituita all'interessato (o trasmessa tramite PEC all'indirizzo della società/impresa individuale) timbrata, vistata e corredata dalla data di presentazione.

A tal uopo, qualora la SCIA sia carente di parte della documentazione in essa indicata verrà assegnato un termine per l'integrazione documentale (art.10 – bis L.241/90), trascorso infruttuosamente il quale la pratica sarà archiviata.

Articolo 6

(articolo così modificato dal Decreto Presidenziale n. 16/2020)

Requisiti e Documentazione

All'atto della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prodotta nei modi e con le procedure sopra indicate, il soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti e presupposti di legge per l'espletamento delle specifiche attività, che di seguito si riepilogano:

- a) Essere iscritti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o all'Albo professionale per la/e attività/servizi che si intende esercitare;
- b) Possedere titoli professionali e culturali, eventualmente, previsti dalla normativa di settore per l'attività esercitata;
- c) Non essere soggetto a procedure di fallimento, concordato di amministrazione controllata e di liquidazione coatta;
- d) Non essere stato condannato per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (titolare, professionista, rappresentante legale e amministratori);
- e) Non essere stato sottoposto all'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 06 settembre 2011, n.159, come modificato dal D.lgs. 15 novembre 2012, n.218, in materia di normativa antimafia (titolare, professionista, rappresentante legale e amministratori);
- f) Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché quelli dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

A corredo della modulo SCIA devono essere presentati i seguenti documenti:

1. Elenco dei dipendenti, a firma del legale rappresentante, ove indicati i dati anagrafici, qualifica/mansione, data di assunzione;
2. Elenco attrezzature e mezzi da impiegare, a firma del legale rappresentante;
3. Copia polizza assicurativa a copertura dei danni a terzi, se prevista e obbligatoria da normativa nazionale.
4. Copia fotostatica del documento di identità.

Articolo 7

(articolo così modificato dal Decreto Presidenziale n. 16/2020)

Corrispettivo

Ai fini del concreto esercizio delle attività richieste, successivamente alla presentazione della SCIA dovrà essere versato un corrispettivo i cui importi sono determinati come segue:

- € 200,00 (duecento/00), quale corrispettivo annuo per la prima presentazione;
- € 100,00 (cento/00), quale corrispettivo annuo per successivi rinnovi.

Alle attività di cui alle lettere c) e s) del precedente articolo 3), di forte impatto in termini di oneri per la manutenzione stradale e per l'elevato coefficiente di rischio assicurativo per il numero di veicoli in circolazione nelle aree portuali, oltre al corrispettivo sopra indicato verranno applicate le seguenti maggiorazioni:

- € 50,00 (cinquanta/00) per l'abilitazione di ogni veicolo in aggiunta al numero di 3 unità;

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire dopo che il richiedente avrà ricevuto, da parte del competente Ufficio di questa Amministrazione, l'indicatore unico di versamento (IUV) ossia la stringa alfanumerica che il debitore dovrà utilizzare in fase di pagamento anche elettronico adeguato alle norme del sistema pagoPA unico per questa Amministrazione.

Il predetto corrispettivo è dovuto in misura unitaria in ragione dell'anno solare in corso alla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), e pertanto, non è ammesso il pagamento del corrispettivo frazionato per periodi inferiori.

Ai predetti importi verrà applicato, ogni quattro anni a partire da quello di efficacia del presente regolamento, l'aggiornamento ISTAT arrotondato alla decina espressa in euro.

Articolo 8

Attività istruttoria

Questa Amministrazione procederà ad effettuare le verifiche istruttorie, in capo alle Ditte/Società che avranno prodotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), oltre ad acquisire le informazioni dai competenti uffici territoriali di Prefettura.

Di ogni Segnalazione Certificata di Inizio Attività ricevuta, l'ufficio preposto inoltrerà copia all'Agenzia delle Dogane, la Guardia di Finanza, il Commissariato P.S. porto e la Capitaneria di Porto, territorialmente competenti, per i controlli di specifica competenza.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, ovvero, qualora insorgessero comunicazioni, dalle Amministrazioni sopra elencate, e/o informative delle locali Prefetture dalle quali scaturissero pregiudiziali circa il requisito a contrarre con la P.A., nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della segnalazione, questa Autorità adotterà, in autotutela, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, senza diritto ad alcun indennizzo o restituzione del corrispettivo versato, e contestuale rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, che in ogni caso non sarà inferiore a 30 (trenta) giorni. In difetto di adozione delle misure correttive da parte del soggetto interessato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata e la relativa pratica sarà archiviata.

Rimane, comunque, salvo il potere dell'Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione da parte degli organi competenti delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al presente articolo.

Articolo 9

Iscrizione nel registro

L'Autorità, nella persona del Dirigente/Responsabile preposto, effettuati tutti gli accertamenti ritenuti necessari, accertato presso gli uffici di contabilità dell'Ente il regolare pagamento del corrispettivo ed acquisite le informazioni dal competente ufficio di Prefettura, disporrà entro 60 (sessanta) giorni l'iscrizione della ditta/società interessata nel registro all'uopo istituito ai sensi del comma 2, dell'art.68 del Codice della Navigazione.

Nel registro sono annotate le seguenti notizie:

- a) Dati anagrafici del titolare (per le imprese individuali), denominazione sociale e dati anagrafici del rappresentante legale per le società;
- b) Indirizzo di posta certificata (PEC);
- c) La/e attività/e svolta/e dall'impresa/società;
- d) Sede sociale;
- e) Organico dei dipendenti;
- f) Estremi della polizza di assicurazione a garanzia della copertura di eventuali danni a terzi, se prodotta;

L'iscrizione è valida per l'anno solare indicato nella SCIA e sarà rinnovabile di anno in anno dietro produzione del modulo di rinnovo (allegato 2) e dietro versamento del corrispettivo previsto al precedente art.7.

Articolo 10

Cancellazione

L'Autorità potrà procedere alla cancellazione dal Registro dandone contestuale comunicazione al soggetto interessato ed agli Enti istituzionali portuali al verificarsi delle seguenti motivazioni:

1. Per richiesta del soggetto interessato;
2. Per cessazione dell'attività o per mancato adempimento alle richieste di effettuazione dei versamenti previsti per il mantenimento dell'iscrizione;
3. Per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla legge o da disposizioni emanate dall'AdSP o dall'Autorità Marittima;
4. Per accertamento della presenza di dichiarazioni mendaci nell'ambito delle dichiarazioni rese in autocertificazione;
5. Qualora sopravvenissero comunicazioni e/o informative da parte della competente Autorità Giudiziaria contenenti pregiudiziali o elementi dai quali si evinca la decadenza dei requisiti del soggetto interessato.

Articolo 11

Rinnovo

In fase di rinnovo i soggetti interessati dovranno produrre idonea autocertificazione (modulo allegato 2) concernente il mantenimento dei requisiti certificati in fase di prima iscrizione, nonché versare il corrispettivo previsto dal precedente art.7.

Rimane salva l'autonomia di questa Autorità di richiedere documentazione integrativa, nonché, di applicare le procedure ai sensi e per gli effetti del precedente art.8.

Articolo 12

Deroghe

Le attività meramente occasionali da svolgersi per un limitato periodo di tempo potranno essere esercitate previa richiesta di intervento di una nave o di una impresa autorizzata o di un concessionario operanti stabilmente nell'ambito circoscrizionale o di altra documentazione pertinente, da allegare alla SCIA, in aggiunta alla documentazione prevista all'art.6. Le SCIA a carattere temporaneo non potranno essere prodotte per più di una volta (della durata massima di 30 giorni continuativi) nel corso dello stesso anno solare riconducibili al medesimo soggetto, e dietro versamento dell'importo pari al 20% del corrispettivo di prima iscrizione previsto al precedente articolo 7.

L'esercizio di attività presso concessioni demaniali marittime da parte di imprese autorizzate non può prescindere da uno specifico nulla osta del soggetto cui è assentita la concessione, in quanto direttamente responsabile della complessiva gestione della stessa, ivi comprese le attività che in essa vengono svolte.

Le SCIA, ancorché a carattere temporanee, che ineriscono ad attività che prevedono l'utilizzo di fonti termiche dovranno, altresì, essere corredate del certificato di non pericolosità rilasciato dal competente consulente chimico di Porto.

TITOLO III

DISCIPLINE PARTICOLARI

CAPO I

Articolo 13

Servizio taxi

L'esercizio dell'attività di servizio pubblico da piazza (taxi), presso il demanio marittimo dei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale, è subordinato alla produzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prodotta nei modi e con le procedure indicate al precedente art.5.

A tal uopo, al fine di essere ricevibile, la SCIA dovrà essere corredata, di copia della licenza rilasciata dal Comune competente, dalla quale si evinca l'abilitazione all'esercizio per l'anno per il quale si produce segnalazione.

Per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività di servizio pubblico da piazza (taxi), presso il demanio marittimo dei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale, non è previsto alcun corrispettivo da versare a questa Autorità.

TITOLO IV

OBBLIGHI, ESCLUSIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Obblighi e responsabilità

I soggetti esercenti attività in ambito portuale, sono obbligati all'osservanza delle ordinanze portuali, del piano di sicurezza di questa Amministrazione e di ogni eventuale divieto espressamente indicato a mezzo di avvisi segnaletici.

Nell'esercizio delle attività svolte, i soggetti iscritti nel registro sono tenuti ad osservare tutte le norme di polizia, di sicurezza, doganali, sanitarie, di security portuale, fiscali, assicurative, previdenziali e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I soggetti interessati sono tenuti a comunicare ogni intervenuta variazione dei dati indicati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla data in cui è intervenuta la relativa modifica, pena l'adozione di provvedimento consequenziali.

Non sono ammesse e pertanto saranno irricevibili le SCIA prodotte da aziende costituite in R.T.I. (riunione temporanea di impresa). Altresì, rimane esclusa qualsiasi forma di collaborazione tra aziende (comodato).

L'AdSP del Mare di Sicilia Orientale è manlevata da qualsiasi responsabilità relativa a danni, a persone e/o cose, che dovessero essere causati dallo svolgimento delle attività segnalate per le quali rimangono unici responsabili, civilmente e penalmente, i soggetti segnalanti.

Articolo 15

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Codice della Navigazione, alla Legge 84/1994 e smi ed ai regolamenti attuativi.

Le attività disciplinate dal presente regolamento dovranno essere esercitate fermo restando l'osservanza del disposto del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.272, ove applicabile, nonché, nel rispetto delle disposizioni contenute e, inoltre, competenze demandate ad altri soggetti come disciplinato da altre regolamentazioni speciali pertinenti per materia (R.D. 9 gennaio 1927, n.147).

Le attività di cui ai punti s) e u) dell'art.3, strettamente connesse al traffico crocieristico dello scalo portuale etneo, affidato mediante evidenza pubblica ad un soggetto gestore, saranno soggette all'osservanza di adeguata disciplina concernente l'ingresso, la sosta e la circolazione nel sedime portuale.

I contravventori alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno puniti ai sensi degli artt.1174 e 1255 del Codice della Navigazione.

Articolo 16

Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore in data odierna ed è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale all'indirizzo web www.adspmaresiciliaorientale.it.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme del presente regolamento.

Articolo 17

Disposizioni finali

Precedenti disposizioni, ordinanze e regolamenti abrogate:

- Ordinanza n.1 del 31 marzo 2009 e smi dell'Autorità Portuale di Augusta;
- Ordinanza n.1 del 19 luglio 2012 e smi dell'Autorità Portuale di Augusta;
- Ordinanza n.7 del 30 marzo 2012 e smi dell'Autorità Portuale di Catania;

Catania, 22 gennaio 2019

Il Segretario Generale
Ing. Carlo Guglielmi

Il Presidente
Avv. Andrea ANNUNZIATA



Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA

(Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali nel demanio marittimo della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale - ai sensi dell'art.68 C.N.)

Spett.le Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Palazzina ED1 – C.da Punta Cugno - Porto Commerciale

96011 - **Augusta (SR)**

via Dusmet, s.n.

95131 - **Catania (CT)**

PEC: adspmaresiciliaorientale@pec.it

Oggetto: Segnalazione certificata di inizio attività nel demanio marittimo dei porti della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale - Anno ____.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

il

C.F.

residente in

() C.A.P.

via/piazza

n.

nella qualità di

della ditta/società

con sede legale in

() C.A.P.

via/piazza

n.

Codice fiscale

Partita IVA

telefono

mobile

e-mail

PEC

Iscritta c/o la Camera di Commercio di

REA n.

(solo per le società di capitali)

Estremi atto di costituzione

capitale sociale

durata società

scadenza

COMUNICA

ai sensi dell'articolo 6 del **“Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali nel demanio marittimo della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ex art.68 del Codice della Navigazione”**, reso esecutivo con Decreto del Presidente dell'AdSP n.05 del 22.01.2019, l'inizio presso le aree demaniali marittime, giurisdizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, ricadenti nel/i porto/i di **Augusta** **Catania** , della/e attività/servizio/i di cui al/i punto/i: (indicare il/i porto/i e la/e attività il/i servizio/i barrando la/e casella/e di interesse)

- a) controllo carene, ispezione e riparazioni subacquee di navi e galleggianti senza l'ausilio di mezzi nautici;
- b) fornitura e posa di parabordi supplementari e galleggianti;
- c) autotrasporto merci escluso tra aree interne al porto;
- d) officine meccaniche, elettriche, elettroniche etc.;
- e) lavanderie industriali;
- f) manutenzione e riparazione macchinari e strumenti di bordo;
- g) lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sabbiatura, pitturazione, pulizia di navi, galleggianti e loro arredi;
- h) degassificazione, pulizia stive;
- i) arredatori navali, falegnami, etc.;
- j) derattizzazioni, disinfestazioni e fumigazioni in aree portuali ed a bordo di navi;
- k) alaggio e varo imbarcazioni;
- l) riparazioni idrauliche;
- m) carpenteria in ferro ed in legno;
- n) periti e compensatori di bussole;
- o) servizio integrativo antincendio;
- p) servizio di guardiania e vigilanza;
- q) fornitura e manutenzione impianti antincendio di bordo;
- r) sostituzione e riparazione pneumatici;
- s) servizio ncc-autobus purché intestatari dei veicoli autorizzati;
- t) altre attività commerciali ed industriali non svolte in maniera sporadica od occasionale (specificare attività)
-
- u) attività di escursionismo espressamente autorizzata anche se svolta da associazioni culturali, sportive, ricreative, etc. come attività commerciale (in possesso di partita iva);

All'uopo, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. A tali effetti, l'esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

ai sensi di quanto richiesto dall'art.19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni:

- di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti di legge previsti per esercitare la/e sopraddetta/e attività/servizi;
- che la ditta/società da me rappresentata è iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero, nel registro delle società presso il Tribunale civile, per le attività/servizi da esercitare, non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata o concordato preventivo, o situazioni equipollenti;
- che nei propri confronti, nonché nei confronti di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, della cui situazione dichiaro di essere a conoscenza assumendomene la responsabilità, non risulta pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. n.159 del 06.09.2011 come modificato dal D.lgs. n.218 del 15.11.2012 in materia di normativa antimafia; (ovvero indicare il nominativo del/degli interessati e la relativa situazione giuridica o cause ostative) _____

_____;

- che nei propri confronti, nonché nei confronti di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, della cui situazione dichiaro di essere a conoscenza assumendome la responsabilità, non risulta pendente alcun procedimento penale o altri provvedimenti che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato; *(ovvero indicare il nominativo del/degli interessati e le risultanze dei rispettivi casellari dei carichi pendenti e casellario giudiziale)*_____

_____;

- che i beni mobili (macchinari e mezzi) e le attrezzature costitutivi della dotazione tecnica appartenenti alla ditta/società qui rappresentata, di cui si allega elenco, sono adeguati e idonei all'espletamento delle attività sopra segnalata, e che gli stessi sono certificati conformi, in regola con le visite periodiche, e rispondenti, in generale, ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro *(l'allegato deve specificare tipo, marca, modello e targa e/o telaio)*;
- che il personale da impiegare per l'esercizio dell'attività sopra segnalata, di cui si allega elenco, risulta regolarmente assunto, adeguatamente formato ed idoneo alla mansione da svolgere *(l'allegato deve specificare cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica e data di assunzione)*;
- di essere in regola con la normativa vigente, circa l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia di contribuzione in favore del personale dipendente;
- A) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni imposti dal D.lgs. 4 aprile 2008 n.81 e s.m.i. e con riferimento all'art. 4 del D.Lgs. 27 luglio 1999 n.272 e successive modificazioni e integrazioni, con specifico riferimento alle attività di cui al/i punto/i precedente/i e di impegnarsi a coordinare, con il committente, l'adozione di necessari accorgimenti utili all'eliminazione dei rischi dovuti all'inferenza tra le attività lavorative, avendo provveduto alla nomina dei seguenti soggetti:

- del Sig. _____ nato/a a _____ II _____

quale Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

- del Sig. _____ nato/a a _____ II _____

quale medico competente;

- del Sig. _____ nato/a a _____ II _____

quale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

ovvero

B) di non essere soggetto alla suddetta normativa;

(in caso di mancato completamento della dichiarazione di cui sub A si considera dichiarato quanto sub B)

- che la ditta/società qui rappresentata ha esperito le procedure ed ottenuto autorizzazione dagli amministratori, procuratori, sindaci e dipendenti, alla diffusione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale dei dati riservati contenuti nelle documentazioni presentate, sulla base del disposto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- di essere in regola con tutte le norme di carattere generale e specifiche in materia di polizia, doganale, sanitaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, di lavoro ed antinfortunistica;
- di manlevare l'Autorità Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi dall'esercizio delle attività riconducibili alla presente segnalazione;
- di aver preso visione del "Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali nel demanio marittimo della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ex art.68 del Codice della Navigazione" e di accettarne incondizionatamente tutti gli obblighi e le prescrizioni in esso impartiti;

luogo e data

.....
(timbro e firma del titolare e/o legale rappresentante dichiarante)

Ai sensi dell'art.38, del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La presente comunicazione può essere presentata all'ufficio competente anche a mezzo posta, sempre allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, ovvero, può essere presentata via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC).

Documenti da produrre unitamente alla SCIA

1. Elenco beni mobili (macchinari e mezzi) e attrezzature costitutivi della dotazione tecnica, con l'indicazione dei dati identificativi (mod., n.telaio), sottoscritto dal titolare o legale rappresentante;
2. Elenco nominativo del personale, sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante;
3. Copia conforme all'originale, ove previsto, di contratto assicurativo, stipulato con primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE, che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali. La copertura assicurativa deve essere estesa anche al ristoro delle spese sostenute per responsabilità civili dovute a danneggiamenti sul demanio marittimo durante l'esecuzione delle attività/servizi dichiarati che richiedono il ripristino del sedime portuale o di qualsiasi bene demaniale a cui siano stati cagionati danni;
4. copia fotostatica documento di identità del firmatario in corso di validità;
5. per le SCIA a carattere temporaneo va prodotto quanto prescritto all'art.12 del "Regolamento".



SCIA – Rinnovo

(Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali nel demanio marittimo della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale - ai sensi dell'art.68 C.N.)

Spett.^{le} *Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale*
 Palazzina ED1 – C.da Punta Cugno - Porto Commerciale
 96011 - **Augusta (SR)**
 via Dusmet, s.n.
 95131 - **Catania (CT)**
 PEC: adspsmaresiciliaorientale@pec.it

Oggetto: Segnalazione certificata di inizio attività nel demanio marittimo dei porti della circoscrizione territoriale dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale – rinnovo iscrizione Anno 20__.

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____ C.F. _____
 residente in _____ (_____) C.A.P. _____
 via/piazza _____ n. _____
 nella qualità di _____
 della ditta/società _____
 con sede legale in _____ (_____) C.A.P. _____
 via/piazza _____ n. _____
 Codice fiscale _____ Partita IVA _____
 telefono _____ mobile _____
 e-mail _____ PEC _____

COMUNICA

ai sensi dell'articolo 6 del *“Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali nel demanio marittimo della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ex art.68 del Codice della Navigazione”*, reso esecutivo con decreto del Presidente dell'AdSP n.05 del 22.01.2019, il rinnovo della iscrizione nel Registro (ex art.9 del predetto regolamento), per l'anno in oggetto indicato, per lo svolgimento delle attività all'uopo segnalate con modulo SCIA. Porto/i di **Augusta** **Catania**

All'uopo, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. A tali effetti, l'esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

- la permanenza dei requisiti di legge, previsti dal regolamento per esercitare la/e attività/servizi, nonché, i dati e le informazioni aziendali attestati all'atto di produzione del modulo SCIA;
- con riferimento alla dotazione tecnica, che nessuna variazione è intervenuta nell'elenco prodotto all'atto di presentazione del modulo SCIA e dei successivi aggiornamenti, e che gli stessi sono certificati conformi, in regola con le visite periodiche, e rispondenti, in generale, ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- con riferimento alla dotazione organica, che nessuna variazione è intervenuta nell'elenco del personale prodotto all'atto di presentazione del modulo SCIA e dei successivi aggiornamenti, nonché, di essere in regola con la normativa vigente, circa l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia di contribuzione in favore del personale dipendente;
- la permanenza degli obblighi assunti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni imposti dal D.lgs. 4 aprile 2008 n.81 e s.m.i. e con riferimento all'art. 4 del D.Lgs. 27 luglio 1999 n.272 e successive modificazioni e integrazioni, attestati all'atto di produzione del modulo SCIA;
- che la ditta/società qui rappresentata ha esperito le procedure ed ottenuto autorizzazione dagli amministratori, procuratori, sindaci e dipendenti, alla diffusione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale dei dati riservati contenuti nelle documentazioni presentate, sulla base del disposto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- di essere in regola con tutte le norme di carattere generale e specifiche in materia di polizia, doganale, sanitaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, di lavoro ed antinfortunistica;
- di manlevare l'Autorità Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi dall'esercizio delle attività riconducibili alla presente comunicazione di rinnovo;
- di aver preso visione del "Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali nel demanio marittimo della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ex art.68 del Codice della Navigazione" e di accettarne incondizionatamente tutti gli obblighi e le prescrizioni in esso impartiti;

luogo e data

.....
(timbro e firma del titolare e/o legale rappresentante dichiarante)

Ai sensi dell'art.38, del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La presente comunicazione può essere presentata all'ufficio competente anche a mezzo posta, sempre allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, ovvero, può essere presentata via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC).

Documenti da produrre unitamente alla SCIA

1. Copia ricevuta quietanza, ove previsto, di contratto assicurativo;
2. ricevuta del versamento dell'importo quale corrispettivo previsto dal "Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali nel demanio marittimo della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ex art.68 del Codice della Navigazione", da versare presso il Banca Agricola Popolare di Ragusa **IBAN IT 74 O 05036 84620 T20390391502**;
3. copia fotostatica documento di identità del firmatario in corso di validità;



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

*Regolamento
per l'utilizzo dei piazzali portuali per il deposito temporaneo delle
merci nei porti di Augusta e Catania - circoscrizione territoriale
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale*

Sommario

Articolo 1	2
Definizioni	2
Articolo 2	2
Finalità e aree di deposito/sosta	2
Articolo 3	2
Durata del deposito "temporaneo" delle merci in colli e varie	2
Articolo 4	2
Procedura autorizzativa al deposito di merci in colli e varie	3
Articolo 5	4
Disciplina al deposito di merci in colli e varie	4
Articolo 6	6
Franchigia e corrispettivo economico merce in colli e varie	6
Articolo 7	6
Verifiche ed accertamenti	6
Articolo 8	7
Sanzioni	7
Articolo 9	7
Entrata in vigore e pubblicità	7
Articolo 10	7
Obbligo di osservanza delle norme e disposizioni finali	7

Allegati

modulo "deposito temporaneo" – porto di Augusta

modulo "deposito temporaneo" – porto di Catania

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si deve intendere:

- **AdSP**: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- **Legge 84/94**: la legge n.84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni;
- **Codice della Navigazione**: R.D. 30 marzo 1942, n.327;
- **Regolamento**: il presente regolamento;
- **Ambito portuale del Porto di Augusta**: circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del Porto di Augusta individuata con il D.M. 5 settembre 2001 recante l'individuazione della circoscrizione territoriale dell'ex Autorità Portuale di Augusta emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- **Ambito portuale del Porto di Catania**: circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del Porto di Catania individuata con DD.MM. del 06 aprile 1994 e 24 gennaio 2000 emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);
- **Aree di sosta/deposito**: porzioni/lotti di sedime portuale da occupare "temporaneamente" per consentire il deposito/sosta delle merci in colli e varie;

Articolo 2

Finalità e aree di deposito/sosta

Il presente Regolamento disciplina le procedure finalizzate a consentire al soggetto interessato (impresa portuale / ricevitore delle merci / agenzia marittima / spedizioniere doganale / proprietario della merce o suo delegato) di occupare "temporaneamente" delle aree portuali, come individuate al successivo capoverso, per consentire il deposito delle merci in colli e varie da imbarcare e/o sbarcare su e da nave in sosta nel porto di Augusta/Catania, ai sensi del disposto dell'art.50 del Codice della Navigazione.

L'occupazione "temporanea" di aree per il deposito delle merci in colli e varie è consentito nelle aree/lotti disponibili, come predeterminati ed individuati da questa AdSP negli elaborati tecnici all'uopo predisposti ed allegati alla presente disciplina denominati come segue:

Porto di Augusta

ALLEGATO B);

Porto di Catania

ALLEGATO A) - Tav.5) Molo Francesco Crispi, Tav.6) Molo di Mezzogiorno;

Articolo 3

Durata del deposito "temporaneo" delle merci in colli e varie

La durata dell'occupazione "temporanea" delle aree/lotti, come individuati nelle allegate planimetrie, per il deposito delle merci in colli e varie, in attesa di imbarco o sbarcati, sono definite come segue:

Porto di Augusta

- **Sosta breve (franchigia):** I materiali e le merci depositate nelle aree demaniali marittime del Porto Commerciale di Augusta godono di un periodo di franchigia di giorni 20 (venti);
- **Sosta lunga:** dal 21° giorno e fino al 120° giorno di sosta.

Porto di Catania

- **Sosta breve (franchigia):** in caso di merce da imbarcare indica la durata dei giorni di sosta delle merci per il tempo necessario alla pianificazione e organizzazione dell'attività di impresa e fino all'inizio delle operazioni portuali, ed è pari a giorni 15 (quindici); Nel caso di merce sbarcata indica la durata dei giorni di sosta delle merci per il tempo necessario alla uscita dagli spazi portuali, inizia dalla fine delle operazioni portuali di sbarco, ed è pari a giorni 15 (quindici);
- **Sosta lunga:** dal 16° giorno e fino al 60° giorno di sosta;
- **Sosta speciale lunga:** oltre il 60° giorno e fino al 120° giorno di sosta;

Articolo 4

Procedura autorizzativa al deposito di merci in colli e varie (articolo così modificato dal Decreto Presidenziale n. 17/2020)

Il soggetto (impresa portuale / ricevitore delle merci / agenzia marittima / spedizioniere doganale / proprietario della merce o suo delegato) che intende occupare o prorogare l'occupazione delle aree portuali, come individuate al precedente articolo 2, per il deposito "temporaneo" delle merci da imbarcare e/o sbarcare su e da nave all'ormeggio nel porto di Augusta/Catania, deve produrre preventiva comunicazione di occupazione all'AdSP ed all'Autorità Marittima, predisposta sul modulo "sosta temporanea", allegato al presente Regolamento, almeno 48 ore prima del previsto inizio del deposito/proroga mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata adspmaresiciliaorientale@pec.it.

Qualora le 48 ore precedenti il previsto inizio del deposito/proroga coincidano con giornata festive o prefestiva la trasmissione del modulo dovrà avvenire entro le ore 11:00 del giorno lavorativo antecedente.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la comunicazione deve essere presentata per via telematica allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Il modulo "sosta temporanea" contiene i seguenti dati:

- generalità complete del richiedente (impresa portuale / ricevitore delle merci / agenzia marittima / spedizioniere doganale / proprietario della merce o suo delegato), il deposito della merce o materiale, nome e nazionalità della nave e tipo di operazione portuale da eseguire; *qualora non si abbia conoscenza del nome della nave apporre il termine generico "QUOVIS" ovvero TBN" (TO BE NOMINATED)*“.
- individuazione dell'area/lotto portuale da occupare interessata dal deposito temporaneo della merce;
- descrizione, tipologia e quantità delle merci da depositare e loro destinazione/provenienza;
- previsione della durata del deposito espressa in giorni;
- assunzione di responsabilità per la guardiania delle merci e dei materiali;

- accettazione delle disposizioni e norme contenute nel presente regolamento.

La presentazione del modulo “sosta temporanea” completo di ogni informazione richiesta e corredato dei documenti costituisce titolo abilitante al deposito delle merci, salvo diversa indicazione resa da questa AdSP AdSP e ferma restando la successiva corresponsione degli oneri di occupazione, se previsti.

Articolo 5

disciplina del deposito di merci in colli e varie

L'occupazione “temporanea” di aree per il deposito in sosta delle merci in colli e varie, è consentita nelle aree/lotti disponibili come individuati nelle allegate planimetrie A) e B).

La comunicazione di deposito delle merci, predisposta sul modulo “sosta temporanea”, nelle aree/lotti individuate al precedente articolo 2 non comprende il periodo che coincide con la permanenza della nave all'ormeggio intesa ad effettuare operazioni portuali di carico e scarico merci.

I materiali e le merci destinate al deposito in sosta in attesa di imbarco possono essere introdotti nel porto solo dopo che i richiedenti abbiano trasmesso il previsto “modulo” di cui all'articolo 4.

La produzione del modulo “sosta temporanea” non dà diritto ad ormeggi preferenziali presso le banchine del porto.

Al fine di consentire un immediato collegamento tra la merce presente in ambito portuale e la relativa comunicazione di deposito, il soggetto (impresa portuale / ricevitore della merce / agenzia marittima / spedizioniere doganale / proprietario della merce o suo delegato) che occupa, anche in proroga le aree/ lotti ha l'obbligo di apporre copia della comunicazione al deposito su un lato della catasta depositata presso il lotto interessato, ovvero, sul transennamento se realizzato. Altresì, lo stesso soggetto dovrà assicurarsi che la copia della comunicazione (rilascio/proroga) rimanga leggibile per tutta la durata del deposito.

Al termine dell'occupazione il soggetto interessato ha l'obbligo di rimettere le aree/lotti utilizzate per il deposito in pristino stato curandone, in particolare, la pulizia.

Trascorso il periodo previsto per la sosta speciale lunga il soggetto depositante è obbligato a sgomberare la/e area/e occupata/e.

Qualora il soggetto depositante la merce che intenda occupare per un periodo riconducibile alla sosta “fino a giorni 120”, allo scadere del 110° giorno, ravvisasse l'impossibilità a rispettare il limite temporale previsto per la sosta stessa, per comprovate e conclamate necessità debitamente documentate, deve avanzare istanza al competente ufficio Demanio di questa AdSP per l'individuazione di un'area di sedime portuale, diversa da quella destinata al deposito/sosta “temporanea” delle merci, ove trasferire a deposito la merce nel rispetto delle norme dettate dal regolamento d'uso delle aree demaniali marittime in vigore. Gli oneri economici per l'occupazione demaniale marittima, della rimozione e trasferimento della merce, nonché, quelli maturati fino alla data della rimozione della merce come determinati al successivo articolo 6, rimangono a carico del soggetto depositante.

Qualora allo scadere dei 120 giorni l'area/lotto risultasse occupato, senza che sia stato rispettato quanto previsto al capoverso precedente, l'occupazione verrà ritenuta abusiva e questa AdSP avvierà d'ufficio la procedura di sgombero, dandone comunicazione alla Direzione Marittima ed al soggetto interessato, ed imputando allo stesso gli oneri maturati fino alla data della rimozione della merce come determinati al successivo articolo 6, nonché gli oneri economici per l'occupazione demaniale, nonché di rimozione e trasferimento della merce, **maggiorati del 200% a titolo**

di sanzione.

Nelle aree/lotti individuati al precedente articolo 2 è consentita la sosta delle merci varie ed in colli, con esclusione delle merci pericolose oggetto di diversa disciplina.

Resta sempre salva la facoltà per l'AdSP di modificare, per comprovate esigenze di carattere operativo e sentita la locale Capitaneria di Porto, l'area/lotto di deposito presso un'area/lotto diversa da quella indicata dal depositante.

L'AdSP può disporre, in qualunque momento, lo sgombero delle aree/lotti interessati dal deposito, qualora lo ritenga necessario per ragioni di sicurezza ovvero per esigenze di interesse pubblico, per l'uso commerciale del porto, per l'esecuzione di lavori o, più in generale, per l'operatività e l'agibilità del sedime portuale, con conseguente onere, per il soggetto depositante, di sgomberare le aree/lotti occupati rimettendole in pristino stato, entro il termine stabilito dalla stessa AdSP e senza aver diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta. In caso di inerzia, l'AdSP può dare corso d'ufficio prevedendo il rimborso delle spese, di sgombero delle aree/lotti e trasferimento della merce in altro sito, a carico dell'impresa inadempiente nei modi prescritti dall'art.84 del Codice della Navigazione.

Il soggetto depositante rimane direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti con la comunicazione prodotta.

L'AdSP non si assume alcuna responsabilità per danni e/o ammanchi verificatisi alle merci depositate essendo la relativa custodia e/o guardiania di esclusiva competenza del soggetto depositante.

In caso di più comunicazioni inerenti la medesima area/lotto l'AdSP accoglierà le stesse in ordine di arrivo.

Il soggetto depositante le merci varie e in colli, come individuate al precedente articolo 1, da imbarcare e/o sbarcare su e da nave in sosta nel porto di Augusta/Catania, è obbligato a rivolgersi per il trasporto delle merci di che trattasi a soggetti in possesso della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), prodotta ai sensi del "regolamento delle attività commerciali di cui all'art.68 del Codice della Navigazione, in corso di validità.

Il soggetto depositante è obbligato a lasciare liberi da merci e materiali gli accessi alle aree in concessione, rendendo altresì agevole la manovra dei mezzi in ingresso ed uscita dalle stesse.

Il soggetto depositante è obbligato, al termine del periodo di occupazione/proroga indicata nel modulo "sosta temporanea", a dare tempestiva comunicazione di avvenuto sgombero in caso di merce sbarcata, ovvero, inizio delle operazioni portuali in caso di merce da imbarcare, per giustificare il termine dell'occupazione delle aree/lotti specificando il riferimento ed il numero di pratica.

Il deposito "temporaneo" delle merci varie e in colli è VIETATO:

- a) sulle aree destinate al transito e sosta degli autoveicoli di qualsiasi genere **nonché sulle banchine portuali** del porto di Augusta;
- b) sulle aree in concessione (ad esclusione dei soggetti concessionari);
- c) sulle aree ove sono presenti gli attraversamenti delle utenze, pozzetti d'ispezione e in adiacenza alle recinzioni che delimitano l'ambito portuale;
- d) nelle aree interessate dalla movimentazione ad opera di mezzi meccanici portuali;
- e) in tutte le zone che, per ragioni di igiene e sicurezza del lavoro, l'AdSP precluda da tale attività;

Articolo 6

Franchigia e corrispettivo economico merce in colli e varie (articolo così modificato dal Decreto Presidenziale n. 17/2020)

Il deposito/sosta breve (franchigia) decorre dalla data stabilita nella comunicazione al deposito ed è a titolo gratuito, la stessa non potrà subire deroghe a causa di eventuali ritardi connessi all'arrivo della nave.

Per il periodo eccedente il deposito a titolo gratuito, l'istante è tenuto a versare presso il servizio di tesoreria di questa AdSP il corrispettivo economico calcolato sulla scorta delle seguenti misure:

Porto di Augusta

- € 5,00 (cinque/00) al giorno ogni 100 mq. di area occupata dal 21° e fino al massimo al 120° giorno di sosta (sosta lunga);

Alla sopradetta tariffa verranno applicate le seguenti aliquote di maggiorazione:

- + 200% oltre il 120° giorno a titolo di indennizzo per occupazione abusiva.

Porto di Catania

Lotto 1-2-3 presso il molo F.sco Crispi

- € 4,50 (quattro/50) al giorno dal 16° fino al 60° giorno (sosta lunga);

Lotto da 1 a 12 presso molo di mezzogiorno e Lotto da 4 a 8 presso il molo F.sco Crispi

- € 8,00 (otto/00) al giorno dal 16° fino al 60° giorno (sosta lunga);

Alle sopradette tariffe verranno applicate le seguenti aliquote di maggiorazione:

- + 20% dal 61° al 120° giorno (sosta speciale lunga);
- + 200% oltre il 120° giorno a titolo di indennizzo;

Il canone è dovuto per effetto della messa a disposizione dell'area/lotto demaniale interessata a favore del soggetto occupante. Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire dopo che il richiedente avrà ricevuto, da parte del competente Ufficio di questa Amministrazione, l'indicatore unico di versamento (IUV) ossia la stringa alfanumerica che il debitore dovrà utilizzare in fase di pagamento anche elettronico adeguato alle norme del sistema pagoPA unico per questa Amministrazione.

Articolo 7

Verifiche ed accertamenti

L'AdSP, per mezzo del proprio personale preposto potrà effettuare le verifiche circa la effettiva rispondenza della occupazione rispetto a quanto dichiarato in sede di comunicazione di deposito/sosta temporanea delle merci in colli e varie.

Qualora dovessero emergere discordanze fra i dati accertati e quanto dichiarato dal soggetto depositante, ovvero, occupazioni di superficie ricadente in aree/lotti non dichiarati, questa AdSP rettificherà d'ufficio i dati, fino alla concorrenza dell'occupazione delle aree/lotti accertati dandone comunicazione al soggetto interessato. Detta circostanza determinerà una maggiorazione pari a € 250,00, a titolo di sanzione

accessoria, per ogni area/lotto oggetto di occupazione non dichiarata.

Qualora, questa AdSP dovesse riscontrare, da controlli effettuati dal personale preposto, occupazione di suolo demaniale per deposito di merci in aree/lotti retrostanti le banchine per le quali non sia stata prodotta la preventiva comunicazione trasmetterà le risultanze dell'attività accertativa alla Direzione Marittima/Capitaneria di porto per le attività conseguenziali.

Articolo 8

Sanzioni

I contravventori alle disposizioni stabilite nel presente regolamento saranno puniti a norma degli articoli 1161, 1164, 1165 e 1174 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Articolo 9

Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore in data odierna ed avrà validità fino a revoca, ed in pari data verrà pubblicata sul sito istituzionale di questa AdSP del Mare di Sicilia Orientale all'indirizzo web www.adspmaresiciliaorientale.it.

Articolo 10

Obbligo di osservanza delle norme e disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

L'ordinanza n.02 del 28 febbraio 2006 dell'Autorità Portuale di Catania è revocata.

L'ordinanza n.04 dell'11 maggio 2009 dell'Autorità Portuale di Augusta è revocata

Augusta, 06/11/2019

Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto

Il Commissario Straordinario
Prof. Emilio Errigo

Spett.^{le} AdSP del Mare di Sicilia Orientale
adspmaresiciliaorientale@pec.it

Capitaneria di Porto di Augusta
Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale
cp-augusta@pec.mit.gov.it

PRATICA N. ____/AU/20 ____ (anno di riferimento)

OGGETTO: sosta temporanea di merci presso il demanio marittimo del porto commerciale di Augusta.

Il/La sottoscritto/a _____
nella qualità di _____
della ditta/società _____
con sede legale in _____ (_____) C.A.P. _____
via/piazza _____ n. _____
codice fiscale _____ partita IVA _____
telefono _____ PEC _____
ricevitore della merce _____ tonn. _____
(indicare tipologia e quantità della merce)
in _____ dalla nave/sulla nave _____
(Indicare tipo operazione: sbarco o imbarco) (Indicare nome nave)
prevista in data _____

COMUNICA

1) Il deposito temporaneo della merce sopraindicata, ovvero la proroga temporale (rif. pratica n.____/20____), nell'area rappresentata nella planimetria allegata di cui al Regolamento approvato con Decreto del Commissario Straordinario dell'AdSP n. 02/2019 del 06/11/2019.

2) Per il periodo di giorni _____ dal _____ al _____
(incluso franchigia se prima sosta) (indicare i giorni) (indicare data gg/mm/aaaa di inizio sosta/proroga) (indicare data gg/mm/aaaa di fine sosta)

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R. il quale è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. A tali effetti, l'esibizione contenente dati

non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

- di manlevare l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi dall'esercizio delle attività riconducibili alla presente comunicazione;
- di aver preso visione del "Regolamento per l'utilizzo dei piazzali portuali per il deposito temporaneo delle merci in colli nei porti di Augusta e Catania - circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale" approvato con decreto del Commissario Straordinario dell'AdSP n. 02/2019 del 06/11/2019 e di accettarne incondizionatamente tutti gli obblighi e le prescrizioni in esso impartiti;

luogo e data

.....
(timbro e firma del titolare e/o legale rappresentante dichiarante)

Ai sensi dell'art. 38, del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La presente comunicazione può essere presentata all'ufficio competente, preferibilmente, via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC).

Documenti da produrre unitamente alla presente

1. ricevuta dell'eventuale versamento dell'importo quale corrispettivo previsto dal "Regolamento" da versare presso Banca Agricola Popolare di Ragusa **IBAN IT 74 O 05036 84620 T20390391502**;
2. copia fotostatica documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
3. planimetria.

Spett.^{le} AdSP del Mare di Sicilia Orientale
adspmaresiciliaorientale@pec.it

Capitaneria di Porto di Catania
 Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale
dm.catania@pec.mit.gov.it

PRATICA N. ____/CT/20 ____ (anno di riferimento)

OGGETTO: deposito temporaneo di merci presso il demanio marittimo del porto di Catania.

Il/La sottoscritto/a _____
 nella qualità di _____
 della ditta/società _____
 con sede legale in _____ (_____) C.A.P. _____
 via/piazza _____ n. _____
 codice fiscale _____ partita IVA _____
 telefono _____ PEC _____
 titolare della merce _____ tonn. _____

 (indicare tipologia e quantità della merce)
 in _____ dalla nave/sulla nave _____
 (Indicare tipo operazione: sbarco o imbarco) (Indicare nome nave)
 prevista in data _____

COMUNICA

1) Il deposito temporaneo della merce sopraindicata, ovvero la proroga temporale (rif. pratica n. ____/20 ____), nel/i lotto/i rappresentati nella planimetria allegata al "Regolamento" approvato con Decreto del Commissario Straordinario dell'AdSP n.02/2019 del 06/11/2019, contrassegnate dalle lettere:

(barrare con X il/i lotti da occupare/occupati)

Molo Francesco Crispi

Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5	Lotto 6	Lotto 7	Lotto 8
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Molo di Mezzogiorno

Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5	Lotto 6	Lotto 7	Lotto 8	Lotto 9	Lotto 10	Lotto 11	Lotto 12
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------

2) Per il periodo di giorni dal al
 (incluso franchigia se prima sosta) (indicare i giorni) (indicare data gg/mm/aaaa di inizio sosta/proroga) (indicare data gg/mm/aaaa di fine sosta)

All'uopo, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. A tali effetti, l'esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

- di manlevare l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi dall'esercizio delle attività riconducibili alla presente comunicazione;
- di aver preso visione del "Regolamento per l'utilizzo dei piazzali portuali per il deposito temporaneo delle merci in colli nei porti di Augusta e Catania - circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale" approvato con Decreto del Commissario Straordinario dell'AdSP n. 02/2019 del 06/11/2019 e di accettarne incondizionatamente tutti gli obblighi e le prescrizioni in esso impartiti;

luogo e data

.....
 (timbro e firma del titolare e/o legale rappresentante dichiarante)

Ai sensi dell'art.38, del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La presente comunicazione può essere presentata all'ufficio competente anche a mezzo posta, sempre allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, ovvero, può essere presentata via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC).

Documenti da produrre unitamente alla presente

1. ricevuta del versamento dell'importo quale corrispettivo previsto dal "Regolamento" da versare presso il Banca Agricola Popolare di Ragusa IBAN IT 74 O 05036 84620 T20390391502;
2. copia fotostatica documento di identità del firmatario in corso di validità;



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

ORDINANZA n° 08/2020 del 12.06.2020

Oggetto: disciplina per l'esecuzione dei lavori di pitturazione a spruzzo tipo airless e sabbiatura secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo N° 272/1999.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, come novellata dal D.lgs. 04 agosto 2016, n.169, integrato con D.lgs. 13 dicembre 2017, n.232, "correttivo porti".

VISTO l'art.7, comma 1, del D.lgs. 169/2016 che ha sostituito l'art.6 della Legge 84/94 ed ha istituito le Autorità di Sistema Portuale (AdSP).

VISTO l'art.6, comma 1, lett.i), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Orientale, che ricomprende le competenze territoriali delle ex Autorità Portuali di Augusta e Catania.

VISTO il Decreto Ministeriale 04 aprile 2017, n.126, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, che ricomprende le ex Autorità Portuali di Augusta e Catania.

VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 "attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti".

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327.

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328).

VISTO il Decreto Presidenziale n° 10 del 08.11.2017 relativo all'approvazione del Regolamento d'Uso delle Aree Demaniali Marittime di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quale "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

VISTO il Decreto Legislativo del 27 luglio 1999 n° 272 in materia di adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.

VISTI gli artt. 50 e 51 del succitato Decreto Legislativo.

CONSIDERATA la necessità di snellire i tempi burocratici connessi alle lavorazioni da eseguire sulle navi all'interno dei Cantieri Navali.



ORDINA

- Art.1** Fatte integralmente salve ed impregiudicate le disposizioni normative emanate ed emanande in materia di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori, nessuna esclusa ed in particolare quanto previsto dagli artt. 50 e 51 del Decreto Legislativo 272/1999, l'esecuzione dei lavori di pitturazione a spruzzo di tipo airless e sabbiatura su navi sottoposte a lavori di manutenzione in ambito portuale, sono effettuate nel rispetto delle prescrizioni indicate nella presente Ordinanza.
- Art.2** Il Datore di lavoro, inteso come il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi, dovrà presentare apposita richiesta Azienda Sanitaria Provinciale competente ed al Consulente Chimico di Porto per l'emissione dei pareri e direttive di competenza, pertinenti all'esecuzione dei lavori di pitturazione airless e/o sabbiatura.
- Art.3** I lavori da eseguire di cui all'Art.1 alle parti esterne e/o interne della nave, devono essere effettuate con modalità tali da evitare qualsiasi tipo di interferenza con le altre eventuali lavorazioni cantieristiche in essere. In particolare è comunque vietato eseguire tali pitturazioni in qualsiasi luogo della nave durante l'esecuzione di lavori con uso di fonti termiche, ad eccezione delle pitturazioni con vernici ad acqua, eventuali deroghe potranno essere concesse su parere favorevole del Consulente Chimico di Porto.
Il datore di lavoro deve inoltre provvedere per le operazioni di cui all'Art.1 a quanto appresso:
- a) interrompere l'alimentazione elettrica quando non sia una utenza antideflagrante;
 - b) togliere nella zona di lavoro e negli ambienti comunicanti, tutto quanto possa innescare incendi o esplosioni;
 - c) rimuovere gli oggetti metallici che cadendo possono provocare scintille;
 - d) verificare che nessuno porti con sé fiammiferi, accendini, chiavi, coltelli ed altri oggetti capaci di produrre scintille cadendo o sfregando;
 - e) delimitare e segnalare, anche con cartelli indicanti il pericolo di esplosione, la zona di lavoro e di essiccazione;
 - f) ventilare l'ambiente confinato con estrattori di portata idonea e del tipo "a sicurezza" prima, durante ed al termine delle operazioni;
 - g) preparare e miscelare le pitture in un ambiente idoneo controllato e ventilato, se confinato, come specificato al punto f);
 - h) disporre che nei locali interessati non si svolgano altre lavorazioni;
 - i) predisporre un impianto elettrico di illuminazione del tipo "a sicurezza";
 - j) disporre che i contenitori di pittura e di solvente non usati, siano chiusi e separati da fonti di calore, compresi i raggi del sole;
 - k) ridurre al minimo la quantità di prodotti chimici presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità di lavorazione;
 - l) conservare, al termine dei lavori, ogni quantità residua di pittura o solvente in recipienti ermeticamente chiusi, con l'indicazione in ordine al contenuto;
 - m) assicurare, nel caso di operazioni da eseguirsi in ambienti angusti, la presenza all'esterno di personale d'assistenza allo scopo formato;
 - n) assicurare la presenza di personale addetto all'antincendio ed alla evacuazione delle persone, in numero congruo all'esito della valutazione del rischio di esplosione e/o incendio di cui all'Art.3 della presente Ordinanza e comunque mai inferiore alle due unità;
 - o) non far effettuare, a fine pitturazione, alcun'altra lavorazione se non dopo una valutazione ambientale eseguita dal Consulente Chimico di Porto;
 - p) dotare i lavoratori di idonei DPI tra i quali indumenti di lavoro antistatici, scarpe prive di rifiniture metalliche, respiratore isolante a presa d'aria esterna o maschere a filtro specifico per i solventi garantendo sempre una concentrazione di ossigeno non inferiore al 19,5% v/v (NFPA 306).
- Art. 4** Il Datore di lavoro nel richiedere all'Azienda Sanitaria Provinciale competente ed al Consulente Chimico di Porto, l'emissione dei pareri e direttive, come richiamati al precedente art. 2, dovrà attenersi alle modalità ed alle tempistiche stabilite al successivo art. 5 della presente Ordinanza.



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

Art. 5 Il datore di lavoro almeno quarantotto ore prima dell'inizio e/o del prosieguo delle operazioni di pittura a spruzzo e/o sabbatura, da conteggiarsi escludendo i giorni di chiusura degli uffici dell'A.d.S.P. del Mare di Sicilia Orientale, da comunicazione scritta a questo Ente trasmettendo l'allegato A della presente Ordinanza in carta semplice, debitamente compilato e allegando allo stesso:

- 1) Il certificato valido emesso per competenza dall'Azienda Sanitaria Provinciale competente.
- 2) Il certificato valido del Consulente Chimico di Porto, comprese ulteriori proroghe.

Se al termine delle quarantotto ore il datore di lavoro non riceve ulteriori prescrizioni specifiche da parte di questa A.d.S.P. del Mare di Sicilia Orientale, può iniziare le operazioni di pittura a spruzzo e/o sabbatura. Restano ferme le competenze spettanti in materia.

Qualora insorgano fatti tali da comportare la sospensione delle operazioni di che trattasi, si fa obbligo al datore di lavoro di comunicare per iscritto a questo Ente i fatti di cui sopra e le misure intraprese atte al ripristino delle condizioni di sicurezza entro la stessa giornata. Antecedentemente alla ripresa delle operazioni di pittura a spruzzo e/o sabbatura deve altresì essere data comunicazione scritta a questo ente dell'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza.

Art.6 La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna.

Dalla sua entrata in vigore sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia con essa incompatibile. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni in essa contenute. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone o cose in ragione del loro comportamento.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, si renderanno comunque applicabili le sanzioni previste dalla vigente normativa.

E' fatta altresì salva la facoltà per l'A.d.S.P. del Mare di Sicilia Orientale di procedere, anche in via amministrativa, esercitando i poteri e le competenze previsti dalla normativa vigente e di futura emanazione, ivi compresi quelli di revoca o sospensione delle autorizzazioni e/o concessioni precedentemente rilasciate.

Augusta, 12/06/2020

F.to Il Presidente
Avv. Andrea Annunziata



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

Ordinanza n. 08/2020 dell'A.d.S.P. del Mare di Sicilia Orientale

ALLEGATO A

Nome nave e Tipo nave

Data inizio lavori/ Data fine lavori

Orari di lavoro Committente

Impresa esecutrice dei lavori

Impresa Capo Commessa

Data dell'ultima revisione del Documento di Sicurezza
(DS) ex. Art.38 D.Lgs.272/99 consegnato

Luogo attrezzato per ricevere la nave da sottoporre
alle operazioni di pitturazione a spruzzo airless e sabbiatura

Numero massimo di lavoratori che compongono
la squadra operativa

Ambienti sottoposti alla pitturazione a spruzzo airless:

(Non compilare se consegnato DS Art.38 del D.Lgs. 272/99, contenente le informazioni richieste)

Firma: (Datore di lavoro Impresa Capo Commessa)

Firma: (Datore di lavoro Impresa esecutrice)

Allegati:

1. Schede di sicurezza delle vernici usate e procedura per le operazioni di pitturazione a spruzzo airless (Solo se non è stato consegnato DS Art.38 del D.Lgs. 272/99 o non sono allegate al DS).
2. Elenco del personale presente durante le operazioni di verniciatura e sabbiatura addetto all'antincendio ed alla evacuazione delle persone.
3. Attestato valido di idoneità del personale elencato nell'allegato 2.
4. pareri e/o direttive dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa - U.O.C. Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro locale e del Consulente Chimico di Porto in merito all'esecuzione dei lavori ai sensi art. 4 della presente Ordinanza.